

Giurisprudenza Bancaria (2023-2025) Nuova serie n. 1

QUARTA PUNTATA

IX. I TITOLI DI CREDITO BANCARI*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Emissione e forma dell'assegno. – 2.1. Requisiti di validità. – 2.2. Requisiti di regolarità. – 3. Presentazione e pagamento degli assegni. – 4. L'assegno circolare. – 5. Nota bibliografica.

1. Premessa.

L'esilità della giurisprudenza sui titoli di credito bancari nel periodo che qui interessa ben rappresenta l'evoluzione della prassi degli strumenti di pagamento e un tramonto di istituti tradizionali, come l'assegno bancario e l'assegno circolare, anche in ragione del processo di armonizzazione europea sui pagamenti nel mercato interno.

2. Emissione e forma dell'assegno

2.1. Requisiti di validità.

a) L'ordinanza 2 marzo 2023, n. 6342, della Cassazione (in *Foronews*, 9 marzo 2023, con nota di PALMIERI, *Inefficacia come titolo esecutivo dell'as-*

* A cura di Gabriella GIMIGLIANO.

segno bancario con data di emissione sovrascritta) trae origine da un ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia per presunta violazione dell'art. 68 l. ass. Quella Corte aveva considerato come titolo esecutivo un assegno con data di emissione sovrascritta valorizzando la distinzione tra alterazioni e correzioni della data di emissione. Richiamando una precedente pronuncia della Cassazione in tema di cambiale (in merito all'art. 88 l. camb., da ultimo Cass., 22 febbraio 2010, n. 4209, in *One Legale*), i giudici veneziani avevano sostenuto che l'assegno presenta *correzioni* se è stato modificato dopo la sua emissione, mentre presenta *alterazioni* se è stato emendato dallo stesso traente per rettificare un *lapsus calami*. Cassando con rinvio la sentenza di appello, la Suprema Corte ha statuito che: i) la distinzione tra alterazioni e correzioni manca di qualsiasi appiglio normativo, ii) nei titoli astratti come l'assegno, la letteralità è un requisito dell'obbligazione cartolare e non del documento, pertanto l'incertezza del «*dato letterale rende di conseguenza incerta, e quindi inesistente, l'obbligazione*»; iii) il principio di letteralità che governa, insieme a quello di autonomia, le obbligazioni cartolari non consente di operare una distinzione tra l'uno e l'altro tipo di modifica, tra quelle apportate per errore e le altre giustificate da «*intenti lodevoli*» o da «*intenti inconfessabili*». La Suprema Corte ha chiarito che appare ingiustificato il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che, con riferimento all'art. 88, l. camb., aveva distinto tra alterazioni e correzioni dal momento che «*possono ritenersi irrilevanti le sole alterazioni insuscettibili di pregiudicare gli obbligati diretti o di regresso, e rilevanti le altre*». Nel caso di specie, l'incertezza della data dell'assegno era, per sua natura, in grado di ledere gli interessi del traente non consentendo di stabilire se il credito cartolare fosse prescritto oppure no. Inoltre, la Corte ha statuito che, in ragione del principio di letteralità dell'obbligazione cartolare, qualsiasi modifica apportata al contesto letterale del titolo, «*che riguardi elementi essenziali e che sia tale da renderli irrecuperabilmente incerti, fa venir meno l'esistenza stessa d'una obbligazione cartolare*».

b) La denuncia dell'abusivo riempimento di un assegno firmato in bianco richiede la querela di falso ogni volta che il riempimento sia avvenuto in assenza di patti; la querela non è invece necessaria quando il riempimento sia avvenuto contro i patti: così Cass., 3 febbraio 2025, n. 2507 (in *One Legale*).

2.2. Requisiti di regolarità.

Cass., 14 agosto 2024, n. 22850 (in *One Legale*) si è pronunciata in una vicenda che aveva visto la prefettura di Piacenza, in qualità di ufficio

territoriale del Governo, proporre appello contro la sentenza del giudice di pace di Piacenza che aveva accolto la domanda di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione pecuniaria comminata per violazione dell'art. 2, l. n. 386/1990, a fronte di un assegno bancario emesso e non pagato per difetto di provvista. La sanzione era stata comminata nonostante l'ingiunto avesse presentato quietanza liberatoria rilasciata dal portatore del titolo, datata e dalla quale risultava il pagamento del valore nominale dell'assegno e delle spese, ma non il pagamento della penale. Essendo stato respinto l'appello, la Prefettura aveva proposto ricorso in Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso, con rinvio della causa al tribunale, giudicando fondato l'unico motivo di gravame, basato su ciò che la sanzione per il mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista può essere evitata solo osservando gli adempimenti formali richiesti. Precisamente le sanzioni amministrative non sono applicate agli effetti dell'art. 8, l. n. 386/1990, se nei 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione è effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la contestazione equivalente, dandone prova mediante quietanza con firma autenticata del portatore ovvero con attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto. Nel caso di specie, il tribunale aveva fatto prevalere l'aspetto sostanzialistico dell'avvenuto pagamento della penale – che risultava da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – per il quale, però, non era stato osservato il termine di sessanta giorni.

2.3. Profili penali.

A seguito della modificazione introdotta dal d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha abrogato l'art. 481 c.p. e riformato l'art. 491 stesso codice, la falsificazione di assegni bancari o circolari non trasferibili non costituisce più reato, ma integra gli estremi di un illecito civile: così App. Bari, 18 febbraio 2025 e Trib. Treviso, 7 marzo 2025, n. 157 (entrambe in *One Legale*).

App. Napoli, 15 maggio 2025 (in *One Legale*) ha precisato che la ricettazione di un assegno bancario con clausola di intrasferibilità falsificata conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione operata dalla legge del 2016, in quanto la provenienza da reato dell'oggetto materiale del reato è elemento determinato da norma esterna alla fattispecie incriminatrice.

3. Presentazione e pagamento degli assegni.

Nel periodo considerato, gli aspetti di maggiore criticità nella presentazione e nel pagamento dell'assegno hanno riguardato l'attribuzione delle responsabilità in caso di pagamento di assegno non trasferibile ad una persona diversa dal portatore legittimo, illustrata ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e la legittima levata del protesto, di cui ai punti *e)* e *f)*.

a) La vicenda decisa dall'ordinanza 21 dicembre 2023, n. 35755 della Cassazione (in *One Legale*) aveva visto U.A. S.p.a. convenire in giudizio P. I. S.p.a. dinanzi al giudice di pace di Roma chiedendo la declaratoria di responsabilità e il pagamento della somma di 3.500,00 euro che era oggetto di un assegno bancario non trasferibile emesso dalla medesima tramite U. Banca S.p.a. con la quale aveva concluso una convenzione di assegno. Il giudice di pace e poi, in appello, il tribunale di Roma avevano affermato la responsabilità di P. I. S.p.a. per non aver assolto all'onere probatorio in merito alla diligenza professionale prescritta ai sensi dell'art. 43, l. ass. P. I. aveva proposto ricorso avanti la Cassazione che lo ha accolto.

Quattro appaiono i passaggi-chiave del ragionamento della Suprema Corte:

i) nel contesto dell'art. 43, co. 2, l. ass., l'espressione «*colui che paga*» si riferisce non soltanto alla banca trattaria o all'emittente nell'assegno circolare, ma anche alla banca negoziatrice dell'assegno bancario, che è l'unica in grado di operare nel concreto i necessari controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del portatore del titolo;

ii) in caso di pagamento di un assegno bancario con clausola di intrasferibilità, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento a persona non legittimata per un errore nell'identificazione, si espone ad una responsabilità contrattuale da contatto sociale, *«fondata sull'obbligo di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti dei soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso»*;

iii) da tanto discende che P. I. potrà provare che l'inadempimento non le è imputabile perché ha osservato la diligenza professionale richiesta, nel caso di specie, chiedendo l'esibizione di un documento di identità che – come constatato in sede di appello – non presentava alcun segno di alterazione o di contraffazione;

iv) infine, non appare condivisibile – secondo la Cassazione – l'impostazione del Tribunale di non considerare liberatoria la prova dell'av-

venuta identificazione con un unico documento di identità – la patente di guida – anziché due come raccomandato dalla circolare ABI del 7 maggio 2001, giacché anche i controlli antiriciclaggio considerano sufficiente la verifica della clientela tramite l'esibizione del solo documento di identità non scaduto.

Sulla responsabilità contrattuale da contatto sociale della banca negoziatrice v. anche: Cass., 18 aprile 2024 n. 10711 (in *Contr.*, 2024, 491, con nota di DE LUCA, *Sulla "natura della responsabilità della banca" per pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato*), che ha ribadito l'applicabilità dell'art. 43, co. 2, l. ass., anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della Banca d'Italia e all'assegno di traenza munito della clausola di intrasferibilità; Cass., 11 maggio 2023, n. 12861 (in *One Legale*) e 29 settembre 2024, n. 25888 (in *Foro it.*, Rep. 2024, voce *Titoli di credito*, nn. 24-25) che hanno escluso la natura oggettiva della responsabilità e hanno ammesso anche la responsabilità per colpa lieve laddove la banca negoziatrice non abbia fornito la prova liberatoria di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta; e, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Milano, 3 gennaio 2025 (in *One Legale*).

Sul contenuto degli obblighi di diligenza a carico della banca negoziatrice v. anche Trib. Alessandria, 5 aprile 2023, in *Merito*, 2023, fasc. 10, 16.

b) Con l'ordinanza 16 gennaio 2024, n. 642 (in *One Legale*) la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva respinto il gravame teso ad ottenere la condanna della Banca X S.p.a. a restituire una somma portata da assegni non trasferibili intestati al padre del ricorrente ed accreditati sul conto corrente della compagna di lui. È venuto così in esame l'art. 43, co. 1, l. ass., a tenore del quale l'assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore o, su richiesta di costui, può essere accreditato nel suo conto corrente. La *ratio* della norma, ha evidenziato la Cassazione nei motivi della decisione, è quella di «trasformare il titolo in documento a legittimazione invariabile, e dal connesso divieto di cessione salvo che mediante girata per l'incasso al banchiere». Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie non si configurava l'ipotesi dell'art. 43, co. 1, l. ass., dal momento che «non si è trattato del pagamento del titolo a un soggetto diverso dal prenditore, ma di un versamento diretto della somma portata dal titolo da parte dello stesso prenditore su un determinato conto corrente. Ciò vuol dire che le somme portate dai titoli sono state pagate in verità al soggetto legittimato e non ad altri.». Pertanto il ricorso è stato rigettato.

c) L'apposizione della clausola “per conoscenza e garanzia” su un assegno non trasferibile può essere considerata illegittima se intesa ad avere la funzione di girata per l'incasso in favore del soggetto che ha sottoscritto tale clausola, in violazione dell'art. 43 legge assegni; l'omesso controllo sulla regolarità dei titoli presentati in stanza di compensazione, soprattutto quando questi presentano anomalie come l'apposizione della clausola “per conoscenza e garanzia”, non prevista dalla legge assegni e caratterizzata da ambiguità nella sua funzione, può comportare pari responsabilità risarcitoria sia della banca negoziatrice, sia della banca trattaria: così Cass., 18 luglio 2024, n. 19815 (in *One Legale*; in *www.altalex.com*, con nota di FIORUCCI, *Assegno bancario munito di clausola “per conoscenza e garanzia”: istruzioni per l'uso*; in *Giuricivile*, 2024, con nota di SCHENA, *Clausola “per conoscenza e garanzia” negli assegni; la cassazione fa chiarezza*).

d) L'invio con la posta ordinaria di un assegno, anche non trasferibile, costituisce circostanza idonea, nel caso di pagamento dello stesso a soggetto non legittimato, ad affermare un concorso di colpa del mittente: così Cass., 5 settembre 2023, n. 25866 (in *Njus*, 2023, con nota di DE GIOIA, *La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intransferibilità costituisce condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente*).

e) L'amministratore unico di una S.r.l. aveva emesso un assegno con la sua firma, il timbro, il logo, la sede e la partita Iva della società, tratto sul conto corrente intestato alla società. Su richiesta della banca trattaria l'assegno era stato protestato a nome dell'amministratore, che veniva indicato dalla stessa banca come traente. Pacifica essendo l'illegittimità del protesto nei confronti dell'amministratore unico, i giudizi di merito si sono concentrati sull'accertamento degli eventuali profili di responsabilità della condotta della banca nei confronti della quale il suddetto amministratore aveva proposto domanda di risarcimento danni per l'illegittima levata del protesto. Il giudizio pervenuto alla Suprema Corte si è concluso con la sentenza, 31 marzo 2023, n. 9092 (in *One Legale*) che ha dichiarato inammissibile il ricorso, giacché il motivo di doglianza implicava la rivalutazione dell'efficienza causale della condotta della banca, quindi un giudizio di fatto. Tuttavia, è interessante il ragionamento svolto in merito all'allocazione della responsabilità tra banca e pubblico ufficiale agli effetti degli artt. 61-65 della l. ass. Secondo la Cassazione, si configura una responsabilità del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 47, l. 89 del 1913, eventualmente per colpa lieve, per omesso controllo sulla corrispondenza tra la firma di traente e il nome del titolare del conto corrente *poiché nell'adempimento dei suoi obblighi di status a lui per-*

sonalmente incombe dirigere la compilazione dell'atto (...) con perizia e diligenza per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno». Ciò però non esclude che possa esservi una responsabilità concorrente della banca allorquando l'inesattezza o l'incompletezza delle informazioni da essa fornite abbiano inciso causalmente sul protesto illegittimo.

f) Cass., 2 ottobre 2024 n. 25910 (in *Foro it.*, 2024, I, 2976) ha cassato e rinviato alla Corte di appello rilevando che la medesima aveva errato nel considerare legittimo il protesto nei confronti del ricorrente persona fisica per la mancanza totale o parziale di provvista, ragionando sull'identità delle conseguenze della insufficiente giacenza di fondi *«sul conto sul quale (per errore) l'assegno era stato tratto»* e di quello della società in rappresentanza della quale il ricorrente aveva sottoscritto il titolo. Secondo la Suprema Corte, l'assegno era stato emesso in nome della società e pertanto il protesto non poteva essere legittimamente levato nei confronti dell'amministratore persona fisica. In linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 11, l. ass., la valida assunzione di un'obbligazione cambiaria dipende dall'esistenza di una procura o di un potere *ex lege* al pari dell'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, anche senza il ricorso a formule particolari osservando *«le sole modalità idonee a rendere evidente a terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro della società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente»*. Con un tono che appare alquanto caustico, la Cassazione ha concluso che *«Non ci vuole molto per evidenziare che le conseguenze non sono affatto eguali, visto che il protesto in sé non può (e non deve) essere elevato contro il correntista quando il modulo sia stato sottoscritto – quale che sia il conto – in nome di un soggetto diverso da lui»*.

Di analogo tenore sono Cass., 16 gennaio 2024, n. 1658 e Cass., 31 marzo 2025, n. 8426 (entrambe in *One Legale*).

4. L'assegno circolare.

Nel periodo in esame consta una stringata giurisprudenza di legittimità sull'assegno circolare e non si registra alcuna decisione del Collegio di coordinamento dell'ABF.

Come nel periodo precedente, i temi affrontati sono stati: il meccanismo solutorio dell'assegno circolare (sub *a*), il bene-emissione (sub *b*),

il decorso del termine di prescrizione per la presentazione dell'assegno (sub c).

a) *Meccanismo solutorio*. Cass., 27 luglio 2024, n. 21053 (in *One Legale*) si è pronunciata sulla contestazione dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto della mera consegna dell'assegno circolare e non anche del suo incasso. La Corte, richiamandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità già espresso nella sentenza 19 dicembre 2006, n. 27158 (in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Obbligazioni in genere*, n. 99), ha innanzi tutto precisato che l'art. 1277 c.c. non riguarda la modalità di pagamento bensì il sistema valutario nazionale e i mezzi monetari utilizzati che ad esso si riferiscono. Fatta questa premessa, la Corte ha stabilito che, sulla base di un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 1277 c.c., ai fini del pagamento di un'obbligazione monetaria debbono ritenersi ammessi anche sistemi di pagamento diversi dalle banconote, a condizione che consentano al creditore di raggiungere il medesimo effetto del pagamento in contanti. Confermando l'indicazione delle Sezioni Unite del 18 dicembre 2007, n. 26617 (in *Foro it.*, 2008, I, 503), la Cassazione ha chiarito che la regola è la piena parificazione dell'impiego dell'assegno circolare a quello del contante, nella consapevolezza che il rischio di inconvertibilità dell'assegno circolare sarà a carico del debitore; si tratta di un'eccezione che non inficia la regola.

b) *Bene emissione*. La vicenda su cui si è pronunciata Cass., 12 giugno 2023, n. 16555 (in *One Legale*) ha interessato la Banca X S.p.a., della quale si era chiesta la condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla falsità delle informazioni fornite in merito alla regolarità di due assegni circolari emessi dalla Banca Z, consegnati alla parte attrice per il pagamento del prezzo di una merce e poi risultati protestati. La domanda era stata rigettata dal Tribunale di Latina e poi dalla Corte di appello di Roma. Nel caso di specie era venuto in considerazione il "bene emissione", quindi l'assicurazione fornita dalla banca negoziatrice sulla genuinità e la regolare emissione di un assegno circolare. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello non avesse correttamente applicato le regole del mandato che governano il regime di responsabilità della banca negoziatrice nell'esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente nell'ambito del rapporto di conto corrente. Infatti – ha osservato la Suprema Corte – la banca negoziatrice non può limitarsi alla trasmissione fedele delle informazioni acquisite dall'emittente sul rilievo che non poteva avvedersi della deviazione fraudolenta della linea telefonica. Al contrario, considerando le circostanze concrete del caso, sarà tenuta ad adottare tutte le cautele volte ad assicurare che «il pagamento dei titoli abbia luogo in

presenza della relativa provvista e in favore dell'effettivo beneficiario, in modo tale da salvaguardare gl'interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo». Nel caso particolare, la testimonianza resa dal funzionario della Banca X che aveva acquisito le informazioni telefoniche dal (presunto) funzionario della banca emittente presentava dei disallineamenti tra la data riportata sul titolo e la tempistica riportata dall'interlocutore telefonico. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso.

c) *Prescrizione.* Cass., 3 aprile 2024, n. 8793 (in *One Legale*) si è occupata del diritto alla restituzione della provvista costituita per l'emissione di un assegno circolare e confluita nel fondo istituito con la l. 266/2005. La Suprema Corte ha statuito che, una volta decorso il termine di prescrizione dell'azione verso l'emittente ai sensi dell'art. 84, co. 2, l. ass., il beneficiario non ha più alcuna azione verso il medesimo dal momento che il rapporto tra tali soggetti originato dal titolo spira definitivamente e risulta estinta qualsivoglia obbligazione cartolare della banca emittente verso il beneficiario. Pertanto, il beneficiario dell'assegno circolare non è portatore di alcun interesse giuridicamente qualificato rispetto all'accertamento della sorte dell'importo che costituisce la provvista: *«detto in altre parole»,* scrive la Suprema Corte, *«se la banca abbia devoluto ad altri fini la provvista con cui è stato creato l'assegno, la abbia restituita al soggetto (...)ordinante l'emissione del titolo, oppure (come accaduto nella vicenda de qua) abbia fatto confluire il relativo importo nel fondo istituito dalla legge n. 266 del 2005 è circostanza che unicamente interessa il (ed incide sul) rapporto tra l'istituto emittente e il richiedente l'assegno, non già il beneficiario che, a causa dell'inerzia protratta nel tempo, ha perso i diritti nascenti dal titolo».*

5. Nota bibliografica.

CARNEVALI, *Pagamento con assegno circolare e provvista abusivamente addebitata a terzi*, in *Contr.*, 2023, pp. 339 ss.; DE LUCA, *Sulla "natura della responsabilità della banca" per pagamento dell'assegno*, *Id.* 2024, pp. 494 ss.; DE GIOIA, *La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità costituisce condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente*, in *Njus*, 2023; FIORUCCI, *Assegno bancario munito di clausola "per conoscenza e garanzia": istruzioni per l'uso*, in *www.altalex.com*, 2024; PALMIERI, *Inefficacia come titolo esecutivo dell'assegno bancario con data di emissione sovrascritta*, in *www.foroitaliano.it*, 9 marzo 2023; SCHENA, *Clausola "per conoscenza e garanzia" negli assegni; la cassazione fa chiarezza*, in *Giur. civ.*, 2024.

X. LA CRISI DELL'IMPRESA BANCARIA*

SOMMARIO: 1. Amministrazione straordinaria: impugnazione del provvedimento. – 2. Amministrazione straordinaria e abusivo esercizio di attività di intermediazione finanziaria: termine di contestazione delle irregolarità. – 3. Amministrazione straordinaria e azione contro i commissari: responsabilità aggravata. – 4. Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa: identità fra commissario straordinario e commissario liquidatore. – 5. Utilizzo del “Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore dei titolari di obbligazioni subordinate”: modalità e preclusioni. – 6. Il salvataggio della Banca Tercas: richiesta di risarcimento del danno da parte della banca incorporante. – 7. Responsabilità e risarcimento del danno causato da provvedimento illecito della Commissione UE nella procedura di risoluzione di Banca Marche. – 8. Liquidazione coatta amministrativa e accesso agli atti. – 9. Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete. – 9.1. Improponibilità delle domande fatte valere in sede ordinaria. – 9.2. Conseguenze sui crediti ceduti. – 9.3. Segue. – 9.4. Ammissione al passivo con riserva. – 9.5. Operazioni “bacciate” e nullità del mutuo collegato. – 10. Nota bibliografica.

1. Amministrazione straordinaria: impugnazione del provvedimento.

TAR Lazio, sez. III-ter, 16 settembre 2024, n. 16385 (in *www.versoilfuturo.org*, BONANNI SARACENO ne offre un commento: *L'amministrazione straordinaria secondo la sentenza del Tar Lazio*, 19 febbraio 2025) ha dichiarato improcedibile e respinto il ricorso di componenti del cda e del collegio sindacale contro il provvedimento di messa in a.s. di una banca capogruppo (Smart Bank s.p.a.), per la quale si erano palesati i presupposti per l'intervento di rigore.

Con provvedimento del 21.12.2023, la Banca d'Italia ha disposto la messa in a.s. di una Banca capogruppo; tale provvedimento è stato oggetto di impugnativa al TAR Lazio da parte di componenti del c.d.a. e del collegio sindacale con due distinti ricorsi del 2024, il n. 448 e il n. 626, poi riuniti in uno solo, sostanzialmente rigettato. Contro la decisione di rigetto è stato promosso appello in Consiglio di Stato che, con sentenza 20 maggio 2025, n. 4327 (in *www.Foroplus*, 2025), lo ha a sua volta rigettato.

In particolare, gli appellanti lamentano che la Banca d'Italia non avrebbe svolto verifiche tecniche in ordine alla rischiosità dei CLO e ai

* A cura di FABRIZIO MAIMERI.

requisiti patrimoniali della Banca: questa, infatti, aveva svolto un aggressivo programma di raccolta, investendo però massicciamente in *collateralized loan obligations* (CLO). Sul punto diversa è la prospettiva della decisione in commento, la quale sottolinea come sia stata errata dall'intermediario vigilato la contabilizzazione nelle proprie scritture, tanto da determinare la violazione dei requisiti patrimoniali. Di qui la correttezza degli accertamenti dell'Organo di vigilanza e la responsabilità della banca posta in a.s.

Nel tentativo di migliorare la situazione economico-finanziaria della Banca, si era stabilita la cessione del ramo d'azienda inglese, per la quale la Banca d'Italia aveva comunicato il proprio nulla osta il giorno precedente il decreto di messa in amministrazione straordinaria, che di tale cessione non fa menzione. È vero che nel decreto non vi è cenno alla cessione, ma di essa – e della sua funzione di ripianamento del deficit patrimoniale – si è certamente tenuto conto nell'emanazione dello stesso, il quale peraltro ha comminato la misura di rigore anche per gravi irregolarità nell'amministrazione e per gravi violazioni normative, che ovviamente si realizzano a

prescindere dall'eventuale deficit patrimoniale. Pertanto, l'art. 70 t.u.b. non consente lo scioglimento dell'istituto di credito *«al mero e semplice ricorrere di una temporanea e superata condizione di carenza del requisito patrimoniale»*, come prospettato da parte appellante

Infine, la decisione di prime cure ha condiviso la decisione della Banca d'Italia di non procedere alla nomina di un commissario straordinario in temporaneo affiancamento o alla rimozione degli organi e dell'alta dirigenza, misure meno estese dell'a.s., attesa la necessità di garantire nell'immediato una piena discontinuità con il sistema di governo societario e considerato il ripetersi di ulteriori irregolarità che hanno minato la sana e prudente gestione, suscettibili di determinare impatti sulla stabilità dell'intermediario. L'Organo di vigilanza ha motivato correttamente in ordine all'impossibilità di adottare specifici divieti di intraprendere nuove soluzioni, stante l'esigenza di procedere ad una riqualificazione gestionale che richiede l'intervento di soggetti non collegati all'attuale proprietà. Non può essere perciò seguita – afferma il Consiglio di Stato – la tesi di parte appellante circa la ritenuta disparità di trattamento che avrebbe condotto la Banca d'Italia ad essere più “benevola” con altre banche in situazioni di crisi: nel caso di specie, infatti, sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di a.s.; parte appellante incorre in false analogie ponendo a confronto con il presente caso di specie altre situazioni di diversa natura; in particolare parte appellante fa riferimento a provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nei confronti

di situazioni in deficit patrimoniale ma non considera che nel presente caso sono state riscontrate plurime violazioni normative e carenze di *governance*.

2. Amministrazione straordinaria e abusivo esercizio di attività di intermediazione finanziaria: termine di contestazione delle irregolarità.

In tema di violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, se una banca, all'esito di verifica ispettiva della Banca d'Italia, viene sottoposta ad a.s., il termine entro cui la Consob è tenuta a contestare le irregolarità riscontrate in sede ispettiva decorre dal momento in cui essa riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza o da quando le vengono comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia: è il principio affermato da Cass., 15 ottobre 2024, n. 26766, in *www.foroplus*, 2025.

Si tratta di individuare, nel quadro delineato dalla fattispecie esaminata, il *dies a quo* dal quale far decorrere il termine per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 195, co. 1, t.u.f. (*«le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate (...) dalla Consob, (...) con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento»*) e la soluzione scelta dalla sentenza in esame conferma la soluzione già seguita dalla Suprema Corte. Cfr., nello stesso senso, Cass., 30 ottobre 2017, n. 25730 (in *www.eius.it*), che ha spiegato come *«il momento dell'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria (...) non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività accertativa (normalmente, ispettiva: ma, come si è detto, anche commissariale) è terminata, né con quello in cui sono depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, e neppure con la data in cui l'autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione: non con il primo, perché la pura "costatazione" dei fatti non comporta di per sé il loro "accertamento", se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non necessariamente con il secondo o con il terzo, ove in relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione delle relazioni o rapporti sia il loro esame da parte dell'autorità di supervisione debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza*

ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi». Ne discende che «anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle in altri campi, occorre secondo la giurisprudenza individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, indipendentemente dalle date di deposito delle relazioni o rapporti e di sottoposizione e convocazione rispetto agli organi volitivi dell'autorità di supervisione, il momento – successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva e commissariale – in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (cfr. sul punto (...) Cass., sez. un., 9 marzo 2007, n. 5395, nonché Cass., 18 marzo 2008, n. 7257, 8 aprile 2009, n. 8561, 2 dicembre 2011, n. 25836, 3 maggio 2016, n. 8687 e 25 gennaio 2017, n. 1890)». Nel medesimo senso, adde Cass., 14 novembre 2017, n. 26897, in www.renatodisa.com, 2017.

3. Amministrazione straordinaria e azione contro i commissari: responsabilità aggravata.

Cass., 1° febbraio 2025, n. 2407, in www.lexced.com, 16 settembre 2025, ha confermato la condanna per responsabilità aggravata (ovvero per lite temeraria) a carico di due società che avevano intentato una causa personale contro il commissario straordinario di una banca in a.s., asserendo che costui avrebbe dolosamente negato l'esistenza di un accordo che le istanti ritenevano fondamentale per le loro ragioni. Sia il Tribunale di primo grado, sia la Corte d'appello hanno rigettato la domanda delle società; contro la decisione di App. L'Aquila le parti hanno proposto ricorso per cassazione denunciando «*violazione dell'art. 96 c.p.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 2, c.p.c. o, alternativamente, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (a seconda della natura sostanziale o processuale che si intenda riconoscere), nonché omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento al capo della sentenza che ha condannato le società ricorrenti al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata*».

In materia, la Suprema Corte ha stabilito quanto segue:

a) nella decisione impugnata, non risulta accertato alcun inadempimento da parte del commissario straordinario e, si prosegue, «*quand'anche, per amore di ipotesi, detto inadempimento contrattuale fosse stato accertato, non ne conseguirebbe che l'amministratore responsabile possa esserne ritenuto responsabile se non si dimostri l'illecito doloso o gra-*

vemente colposo che ne sia stata causa». E la Corte d'appello ha sottolineato che, avendo il soggetto operato nella veste di commissario della Tercas in a.s., *«l'eventuale inadempimento contrattuale deve essere imputato alla Tercas e non al commissario straordinario»*. Questi, infatti, ha semplicemente adempiuto ai propri obblighi, sia difendendo il patrimonio della società amministrata, sia segnalando alla Centrale dei Rischi la revoca dell'affidamento. Del resto, della pretestuosità della pretesa è prova anche la difficoltà che le società hanno avuto nell'individuare il danno provocato loro dall'asserito illecito, che hanno finito per quantificare nelle spese legali sostenute nel contenzioso con la banca;

b) inoltre – e forse è la censura più rilevante sollevata dalle corti e ribadita dalla Cassazione – va rilevata l'omessa richiesta dell'autorizzazione della Banca d'Italia che l'art. 72, co. 9, t.u.b. prevede per l'esperimento delle *«azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico»*; siffatta autorizzazione – precisa la Corte di cassazione – *«costituisce, ad un tempo, la testimonianza eloquente dell'avvertito pericolo di un uso strumentale e minaccioso di tali azioni e un ulteriore, specifico profilo di temerarietà dell'azione delle ricorrenti, in quanto svolta senza richiedere la prescritta autorizzazione»*. Né è sostenibile l'affermazione delle due società per cui essa nel caso di specie non sarebbe stata necessaria perché i fatti contestati al commissario non attenevano all'esercizio della sua funzione, cioè non erano tipici dell'attività del commissario, ma atti atipici illeciti e quindi non coperti dalla speciale prerogativa prevista dal t.u.b.: *«è fin troppo facile osservare – scrive la Cassazione – che in assenza della prospettazione di un atto illecito del commissario, nemmeno si potrebbe prospettare una sua personale responsabilità, sicché escludere la necessità dell'autorizzazione per gli atti illeciti compiuti dal commissario nello svolgimento delle sue funzioni equivarrebbe a dare un'interpretazione totalmente abrogatrice dell'art. 72, comma 9, t.u.b.»*.

Alla luce di tutto questo, la Suprema Corte *«dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto»*.

In tema cfr. Cass., 17 marzo 2021, n. 7513, in *www.puntodidiritto.it*, 9 aprile 2021; Cass., 22 luglio 2024, n. 20141, in *www.lexced.com*, 5 dicembre 2025; Cass., 12 novembre 2024, n. 29206, in *www.lexced.com*,

9 gennaio 2026; GIUSSANI, *Responsabilità aggravata (dir. proc.)*, in *www.treccani.it*, enciclopedia, 2013.

4. Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa: identità fra commissario straordinario e commissario liquidatore.

Cass., 28 settembre 2023, n. 27524, in *www.dirittodellacrisi.it*, (commentata da ANDRETTO, *Il contraddittorio per la dichiarazione di insolvenza delle banche in liquidazione coatta amministrativa*, in *www.eclegal.it*, del 5 marzo 2024) affronta la fattispecie di una banca sottoposta ad a.s. e successivamente a l.c.a. e della nomina, da parte della Banca d'Italia, del commissario liquidatore nella stessa persona del soggetto che aveva ricoperto la carica di commissario straordinario; il commissario liquidatore chiede l'accertamento dello stato di insolvenza e il Tribunale di Catania, nell'individuare i legittimati al contraddittorio, è stato indotto dalla coincidenza soggettiva dei due commissari, a nominare un procuratore speciale per l'esercizio del diritto di difesa del commissario straordinario. Ha poi accertato la sussistenza dello stato di insolvenza. La decisione del Tribunale è stata reclamata sulla base del presunto conflitto di interessi fra liquidazione coatta e commissario liquidatore e App. Catania, 19 aprile 2019 ha rigettato l'impugnazione, precisando (ricorda la Cassazione cit.), che il commissario liquidatore, *«quando propone ricorso per la dichiarazione d'insolvenza, non agisce quale rappresentante della società in l.c.a., ma a tutela del ceto creditorio, per fini pubblicistici e, quindi, come terzo rispetto alla procedura. Il che acquista ancor maggiore forza, ha proseguito la corte del merito, poiché il giudizio promosso dal commissario liquidatore ha ad oggetto soltanto la sussistenza dello stato d'insolvenza, non già l'indagine sulle relative cause o sull'accertamento di condotte di mala gestio. Ha poi escluso la legittimazione degli istanti [presidente e vicepresidenti della banca] a dolersi della costituzione in giudizio del curatore speciale del commissario liquidatore, la nomina del quale, ha sottolineato, comunque produce, ex tunc, effetto sanante ai fini della rappresentanza processuale»*.

La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la decisione d'appello. Il lamentato conflitto di interessi non è ravvisabile: *«il legislatore (art. 82, comma 2, t.u.b.) riconosce (...) al commissario liquidatore (oltre che al pubblico ministero) l'iniziativa per la richiesta di pronuncia della situazione d'insolvenza, in rispondenza a molteplici interessi in un settore, quello delle aziende di credito, nel quale lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, con un'ingerenza (voluta dalla stessa Costitu-*

zione: art. 47) che si giustifica perché la loro attività costituisce la più importante forma di mediazione nella realizzazione del risparmio e nell'agevolazione delle attività produttive (si vedano, al riguardo, le sentenze nn. 87/1969 e 159/1975 della Corte costituzionale) [in www.giurcost.org].

La Corte Suprema non accoglie neppure l'altra censura in ordine alla presunta carenza della compagine chiamata a integrare il contraddittorio, per esservi stati esclusi i componenti del consiglio della banca, diversi dal presidente e dai due vicepresidenti: «*si deve far riferimento al soggetto che aveva la rappresentanza legale nel momento al quale si fa risalire la situazione d'insolvenza (...). E, nel caso in esame, in base all'art. 25 dello statuto della banca (...), il soggetto al quale spettava la rappresentanza legale della società era giustappunto il ricorrente, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione (...), correttamente evocato in giudizio nel procedimento volto alla dichiarazione d'insolvenza*». Annota sotto questo profilo ANDRETTO, *Il contraddittorio*, cit., p. 4: «*La decisione appare, sotto questo aspetto, discorde rispetto ad altra recente pronuncia (Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2023, n. 35959, ord., inedita), nella quale si è, in analogo contesto, riconosciuta la qualità di parte processuale alla generalità degli amministratori, "in quanto soggetti portatori di un interesse qualificato dall'aver ricoperto in passato cariche gestorie che li rende soggetti potenzialmente destinatari di azioni di responsabilità o di conseguenze di natura penale, correlate al collocamento temporale della dichiarazione di insolvenza". Quest'estensione della legittimazione passiva parrebbe più aderente alla ratio della norma; ma occorre evidenziare come, in quest'altra fattispecie, gli amministratori privi di rappresentanza legale avessero manifestato concretamente il proprio interesse qualificato, spiegando intervento volontario nel procedimento di accertamento dell'insolvenza*».

In ultima analisi, «*in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l'incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria*».

5. Utilizzo del "Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore dei titolari di obbligazioni subordinate": modalità e preclusioni.

Questi i fatti della vicenda pervenuta all'esame della Suprema Corte. Un soggetto detentore di strumenti finanziari di tipo subordinato emessi dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio per un valore di € 22.500,00,

ha chiesto il ristoro automatico a proprio favore al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), nella qualità di gestore del Fondo sopra nominato, istituito ai sensi dell'art. 1, commi 855-861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A seguito del respingimento dell'istanza, il soggetto ha chiesto il riconoscimento del ristoro con ricorso depositato al collegio arbitrale presso l'Autorità nazionale anticorruzione che, in data 27 aprile 2018, ha liquidato al ricorrente la somma di € 17.244,84, avendo accertata la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal t.u.f. per le obbligazioni subordinate di cui in causa. Il lodo è stato impugnato per nullità dal FITD innanzi alla Corte d'appello di Roma, che ha dichiarato la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., con sentenza del 24 gennaio 2019, n. 625. La Corte territoriale ha ritenuto che la precedente presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario precluda, qualunque ne sia l'esito, l'accesso alla procedura arbitrale, concludendo per la inammissibilità dell'impugnazione del rifiuto dell'indennizzo.

Avverso questa decisione viene proposto un ricorso per Cassazione, deciso da Cass., 2 maggio 2023, n. 11321 (in *www.foroplus.it*), nei termini che di seguito si illustrano. Dopo aver rammentato il cambio di passo della UE nella politica regolatoria delle crisi bancarie, ispirato all'*«esigenza primaria di far[ne] ricadere gli oneri non sulle finanze pubbliche, ma sui privati: azionisti e creditori, e, infine, le altre banche»*, ha rammentato che in questa direzione vanno sia la direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (detta BRRD – *Banking Resolution and Recovery Directive*) sia le norme nazionali di recepimento dei due d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e n. 181. L'art. 78 del d.lgs. n. 180/2015 prevede i fondi di risoluzione, istituiti presso la Banca d'Italia e alimentati dai contributi ordinari e straordinari versati dalle banche, da prestiti e altre forme di sostegno finanziario, dalle somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione e dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti. La prima operazione di risoluzione alla luce dei nuovi criteri fu quella che ha investito le “quattro banche” (Banca delle Marche spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio coop., Cassa di risparmio Ferrara spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti spa) e che è stata disciplinata dal d.l. 22 novembre 2015, n. 183, confluito nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016); le banche indicate sono state poste in l.c.a. con decreto 9 dicembre 2015; il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. nella legge 30 giugno 2016, n. 119 (recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”) ha dettagliato la procedura; il D.P.c.m. 28 aprile 2017, n. 82 ha previsto le modalità

di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo e il funzionamento del collegio arbitrale; il decreto del MEF 9 maggio 2017, n. 83 ha dettato il regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà.

A favore dei titolari delle obbligazioni subordinate (e degli altri titoli postergati, purché, in entrambi i casi, acquistati prima del 12 giugno 2014), sempre a carico del menzionato fondo di solidarietà, l'art. 9, commi 1-9, del d.l. n. 59/2016 prevede alternativamente l'erogazione diretta (detta anche "indennizzo forfetario") e l'art. 9, comma 10 del medesimo d.l. l'arbitrato. Con il primo rimedio l'investitore chiede al FITD una somma pari all'80% (poi divenuto il 95% a seguito della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 506) del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari; il Fondo si limita a controllare la tempestività dell'istanza (da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine ultimo del 31 maggio 2017) e la completezza della documentazione richiesta, senza effettuare né richiedere alcun «*accertamento sulla violazione degli obblighi informativi ad opera della banca o sul danno*», trattandosi di una procedura «*del tutto "automatica", senza verifica di sorta al riguardo*». Con il secondo rimedio, invece, non si prescinde, al fine della corresponsione dell'indennizzo, dall'accertamento della responsabilità di cui sopra da parte dell'intermediario. I soggetti che possono rivolgersi al Fondo con la procedura arbitrale sono le persone fisiche o gli imprenditori individuali; questi soggetti che presentino requisiti economico-finanziari specifici (un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a € 100.000,00; l'ammontare del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a € 35.000,00) possono chiedere l'"indennizzo forfetario".

Afferma la Corte che entrambi gli strumenti di ristoro previsti dalla normativa di settore ad opera del Fondo «*sono stati delineati dal legislatore quali misure agevolative, ciascuno per i rispettivi titolari del diritto a farvi ricorso, ossia "legittimati attivi", per utilizzare una terminologia processuale: da una parte, i soggetti c.d. "super-deboli", individuati nelle categorie delle persone fisiche ed imprenditori individuali, con inderogabili limiti reddituali e patrimoniali; dall'altra parte, i soggetti c.d. deboli, in quanto appartenenti alle medesime categorie, ma senza nessun requisito massimo di reddito e di patrimonio. (...) Ove un soggetto, per ragioni varie (nella specie, la parte ricorrente ricorda di avere proposto istanza diretta al Fondo per timore della scadenza del relativo termine ed in mancanza della costituzione per legge del collegio arbitrale nei tempi stabiliti), pur senza averne dichiaratamente i requisiti, abbia comunque instato per la procedura c.d. automatica, non questa sola situazione*

impedisce l'arbitrato, unica forma di tutela speciale extragiudiziale prevista dal sistema normativo ricordato a suo favore per ottenere l'indennizzo a carico del Fondo di solidarietà. La regola impediante vale solo per gli investitori c.d. "super-deboli", i quali cioè hanno diritto all'indennizzo diretto e anche facoltà di adire il collegio arbitrale, onde per loro è posta la rigida alternativa electa una via non datur recursus ad alteram. Invece, per i soggetti che non hanno comunque diritto di adire il Fondo per il ristoro automatico, l'aver "tentato" questa strada (per le più diverse ragioni) potrebbe, al più, produrre una responsabilità generale da fatto illecito (assimilabile a quelle dell'art. 96 c.p.c.), ove derivante da un fatto colposo o doloso che abbia cagionato un danno; ma non impedire il ricorso in arbitri, unica strada extragiudiziaria predisposta dal legislatore per questa categoria di investitori».

Questo, dunque, il conclusivo principio di diritto enunciato: «*Dal momento che il sistema positivo della disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (...) permette solo agli obbligazionisti subordinati, aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito, di ricorrere alla procedura diretta forfetaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del Fondo di solidarietà, l'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non sussiste quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, in tal caso essendo egli carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo"*». Di qui la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per la decisione.

6. Il salvataggio della Banca Tercas: richiesta di risarcimento del danno da parte della banca incorporante.

La Banca Tercas è stata assorbita dalla Banca popolare di Bari, dopo che l'intervento del FITD (Fondo Italiano Tutela dei Depositi) era stato valutato negativamente dalla Commissione UE che, con la decisione del 23 dicembre 2015, l'ha valutato come integrante un aiuto di Stato, quindi stabilendo che esso doveva essere recuperato dalla Repubblica Italiana presso il beneficiario dell'aiuto stesso. In *Giur. banc.*, 25, al § 12 del cap. II, si era dato conto della sentenza del Tribunale UE del 19 marzo 2019 (cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, in *IlCaso.it*), con la quale era stata annullata la menzionata decisione della Commissione UE, affermando che la stessa avesse commesso un errore di diritto nel ritenere che le autorità italiane avessero esercitato un controllo pubblico sostanziale nello stabilire le misure adottate dal FITD a favore di

Tercas. Con sentenza della CGUE, grande sezione, 2 marzo 2021 (causa C-425/19 P), commentata in *Giur banc.*, 26, § 4 del cap. II, la Corte ha condiviso la valutazione del tribunale di primo grado e confermato la relativa decisione.

La Banca popolare di Bari, ritenendo di aver patito un danno nell'operazione di acquisizione di Tercas, a seguito della sopracitata decisione della Commissione UE, ha chiesto alla stessa Commissione, con lettera del 28 aprile 2021, il risarcimento del danno subito, ma l'11 maggio 2021 la richiesta è stata rigettata. La Banca si è allora rivolta al Tribunale UE affinché questi «voglia: -) condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a versarle un risarcimento di € 280 milioni o, in subordine, di € 203 milioni, quale ristoro del danno materiale asseritamente subito, a causa dell'adozione della decisione Tercas; -) condannare la Commissione alle spese». Da parte sua, la Commissione chiede che il Tribunale «voglia: -) respingere il ricorso perché manifestamente irricevibile; -) in subordine, respingere il ricorso perché infondato; -) condannare la ricorrente alle spese».

Con decisione del 20 dicembre 2023, n. 415, il Tribunale di I grado della UE, sez. IV ampliata (in *www.foroplus.it*), ha rigettato il ricorso. Nella richiamata sentenza resa a conferma della decisione impugnata, la Corte di giustizia UE ha affrontato la questione dell'eventuale risarcimento dei danni prodotti a seguito della decisione impugnata, risolvendosi per il rigetto, con motivazioni spiegate nel richiamato commento e alle quali comunque si rinvia, poiché sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle spese nella sentenza qui in esame.

Acquisita la ricevibilità del ricorso, il Tribunale ricorda che l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione e il perfezionarsi del diritto al risarcimento del danno subito dipendono dal soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l'illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, l'effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno fatto valere. Sotto il primo aspetto, l'illegittimità del comportamento presuppone, secondo la giurisprudenza comunitaria, che l'inosservanza risulti sufficientemente qualificata per far sorgere il diritto al risarcimento e ciò è tanto più sicuro, quanto più la norma e la fattispecie richiedano una notevole difficoltà nell'interpretazione, tanto da integrare nell'autorità procedente, un errore scusabile (così Corte di giustizia UE, sez. IV, 11 gennaio 2024, causa C-122/22, commentata in *www.misterlex.it*). Nel caso di specie, scrive il Tribunale, la violazione dell'art. 107, § 1 TFUE «non è necessariamente per ciò solo "sufficientemente qualificata", ai sensi della giurisprudenza» (§ 116). Occorre, infatti, rilevare che «la Commissione doveva applicare la

nozione di “aiuto di Stato”(...) in un contesto giuridico e fattuale particolarmente complesso, nel quale le misure di aiuto venivano concesse da un ente privato, valutando così le circostanze e gli elementi che permettevano di dedurre l'imputabilità della misura, il contesto fattuale e giuridico delle misure nazionali contemplate dalla decisione Tercas, il coinvolgimento dei rappresentanti dello Stato nelle diverse fasi dell'intervento, nonché il mandato pubblico di cui era investito il FITD» (§ 120). Ne segue che «l'irregolarità commessa dalla Commissione nel caso di specie non è estranea al comportamento normale, prudente e diligente di un'istituzione incaricata di vigilare sull'applicazione delle regole di concorrenza» (§ 122).

Il secondo aspetto è sì rilevante, ma sulla quantificazione del danno vi sono relazioni tecniche e calcoli contrapposti fra le parti sulle quali è difficile orientarsi; decisivo è invece il terzo aspetto, vale a dire il nesso causale esistente fra la decisione Tercas e tale danno, qualunque ne sia l'ammontare. Su questo profilo, il Tribunale ricorda che *«il pregiudizio deve derivare in maniera sufficientemente diretta dal comportamento illecito, il che esclude, in particolare, i danni che siano soltanto una lontana conseguenza di tale comportamento»* (§ 133). Pertanto, *«anche nel caso di un eventuale contributo delle istituzioni al danno di cui si chiede il risarcimento, tale contributo potrebbe essere troppo distante a motivo di altri fattori e segnatamente per quanto riguarda la scelta delle imprese o altri operatori interessati a seguito del comportamento illecito»* (§ 134); ad esempio, *«è importante rilevare che, sebbene, mediante la decisione Tercas, la Commissione abbia erroneamente preteso che le misure di intervento del Fondo autorizzate dalla Banca d'Italia a favore della Tercas fossero recuperate in quanto aiuti di Stato, resta il fatto che le decisioni dei clienti della ricorrente [la “fuga” dei depositanti e della clientela], che avrebbero causato il danno lamentato, sono state adottate nell'ambito dei giudizi e delle valutazioni compiuti da questi ultimi in riferimento ai loro interessi finanziari. Infatti, i clienti della ricorrente non avevano alcun obbligo derivante dalla suddetta decisione, dato che quest'ultima implicava unicamente la restituzione dell'aiuto. Inoltre, detta decisione non conteneva alcun elemento inteso a presentare la ricorrente come non in grado di adottare misure di intervento volontario alternative a favore della Tercas o inteso a diminuire la credibilità della ricorrente e la fiducia dei suoi clienti verso di essa. Al contrario, sin dall'annuncio della decisione Tercas, il governo italiano nonché la ricorrente hanno affermato che erano pronte misure di intervento volontario a favore di detta società al fine di sostituire le precedenti misure previste e che, di conseguenza, non ne sarebbe derivato alcun effetto negativo»* (§§ 138-139).

E la stessa sorte tocca al reclamato danno morale: *«la ricorrente non ha dimostrato che la decisione Tercas abbia avuto una conseguenza negativa sulla sua reputazione. Essa si limita, senza ulteriori precisazioni, a sostenere che ciò è avvenuto nel caso di specie. Al contrario, gli articoli di stampa che essa ha presentato informano il pubblico che gli effetti di detta decisione verranno neutralizzati mediante misure di intervento volontario»* (§ 141). Inoltre, *«la fusione della Tercas con la ricorrente ha avuto luogo nel mese di luglio 2016 e che i prelievi più importanti sui depositi sono avvenuti tra il mese di luglio e il mese di settembre 2016. Pertanto, anche detta fusione può aver avuto un impatto sul rapporto di fiducia in seno alla sua clientela. (...) La ricorrente non spiega perché la decisione Tercas le avrebbe impedito di attirare nuovi clienti, malgrado che l'intervento volontario che ha sostituito l'intervento del Fondo a favore della Tercas, che non è stato autorizzato da detta decisione, fosse già stato deciso nel febbraio 2016, ossia due mesi dopo la decisione Tercas. (...) Per quanto riguarda il danno effettivo e, in particolare, i costi generati dalle misure di mitigazione dei presunti effetti negativi della decisione Tercas, essi non sono imputabili in maniera diretta a tale decisione. Infatti, quand'anche tal misure potessero essere una conseguenza diretta della perdita di clienti e di depositi, risulta da quanto sopra esposto che non è stato dimostrato che la decisione Tercas costituisca la causa determinante di questi presunti danni»* (§§ 147-149).

«Tenuto conto dell'insieme di queste considerazioni – conclude il Tribunale – le allegazioni della ricorrente secondo cui il comportamento asseritamente illegittimo addebitato alla Commissione ha provocato la perdita di depositi e di clientela, impedendo la realizzazione del piano industriale 2015-2019, e sarebbe stato la causa diretta dei danni da essa asseritamente subiti, non possono essere accolte. Difatti, la valutazione complessiva degli elementi di prova pertinenti permette al Tribunale di concludere che, anche se la decisione Tercas può aver avuto un certo ruolo nel processo di perdita di fiducia della clientela della ricorrente, tale perdita è stata indotta anche da altri fattori, di modo che la decisione suddetta non può essere considerata come la causa determinante e diretta dei danni lamentati. (...) Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo della Commissione e il danno fatto valere. Considerato l'insieme di quanto precede, occorre rilevare che le condizioni per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale relative all'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, da un lato, e all'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato, dall'altro, non sono soddisfatte» (§ 160-162).

7. Responsabilità e risarcimento del danno causato da provvedimento illecito della Commissione UE nella procedura di risoluzione di Banca Marche.

In *Giur. banc.*, 26 (§ 5), si è dato conto della sentenza del 30 giugno 2021, con la quale la terza sezione del Tribunale UE (causa T-635/19, Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro e altri / Commissione europea, in www.dirittobancario.it) ha respinto l'istanza diretta a ottenere il risarcimento del danno materiale che alcune fondazioni e società italiane, azioniste della Banca, affermavano di aver subito a causa del comportamento della Commissione tradottosi nell'aver impedito il salvataggio di Banca Marche ad opera del Fondo Tutela Depositi.

Si segnala che tale decisione è stata confermata in appello dalla Corte di giustizia dell'UE con la sentenza della sez. III del 27 aprile 2023, n. 549 (in www.foroplus.it), che ha rigettato i motivi di appello, così sintetizzabili: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione per aver impedito, con istruzioni illegali rese alle autorità italiane, la ricapitalizzazione di Banca Marche ad opera del Fondo; condannare la Commissione al risarcimento dei danni causati ai ricorrenti, stimati secondo i criteri indicati nell'impugnazione o nella diversa misura che la Corte riterrà di giustizia.

Quanto al primo motivo, la Corte nega che il Tribunale abbia snaturato i fatti di causa, non essendo stato ciò provato dai ricorrenti, nel senso che il riferimento alla nozione di “aiuto di Stato” non era una valutazione sulla sussistenza dello stesso, ma un mero *alert* sul fatto che il salvataggio del Fondo avrebbe dovuto essere valutato in quell'ottica. Ma non necessariamente la valutazione si sarebbe risolta in un impedimento al salvataggio tramite il Fondo. Inoltre, avendo la sentenza impugnata esaminato, sulla base delle istanze di parte attrice, analiticamente i vari elementi di prova senza contestualizzarli, il Tribunale si è discostato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale il valore probatorio degli indizi deve essere valutato considerandoli nel loro insieme, anche se essi, presi individualmente e fuori da loro contesto, non sono necessariamente dirimenti. E infatti, valuta la Corte, *«è proprio la presa in considerazione di tutti gli elementi contestuali ad aver condotto il Tribunale (...) a ritenere che, anche se il comportamento della Commissione “ha giocato un certo ruolo nel processo di istruzione che ha indotto le autorità italiane a decidere la risoluzione di Banca Marche, atteso che esse ritenevano che l'esigenza di notificare preliminarmente alla Commissione un'eventuale misura di supporto del Fondo a favore di detta banca costituisse un ostacolo alla rapida soluzione della crisi finanziaria che*

attraversava Banca Marche, la loro decisione del 21 novembre 2015 di avviare la risoluzione di Banca Marche, adottata nell'esercizio delle loro proprie competenze e del loro margine di discrezionalità (...) restava comunque autonoma, non era influenzata in modo decisivo dall'atteggiamento della Commissione ed era essenzialmente fondata sulla loro constatazione dello stato di dissesto di tale banca, il che costituiva la causa determinante di tale risoluzione».

Quanto al secondo motivo, i ricorrenti considerano che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretando l'art. 340, co. 2, TFUE (*«In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni»*) nel senso che la responsabilità dell'Unione può sorgere solo se il comportamento di una delle sue istituzioni costituisce la causa "unica ed esclusiva" del danno. Come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, avverte quest'ultima, *«la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell'Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti alle persone, l'effettiva presenza di un danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi (sentenze del 5 marzo 1996 C-46/93 e C-48/93; del 4 luglio 2000, C-352/98; del 16 giugno 2022, da C-73/21 a C-75/21). Il presupposto relativo all'esistenza di un nesso causale concerne l'esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni dell'Unione e il danno, rapporto di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (sentenza del 5 settembre 2019, C-447/17 e C-479/17)»*. Orbene – conclude la decisione in commento – *«da un lato, nei limiti in cui l'argomento dei ricorrenti mira a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che, per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione, si deve dare prova di un nesso di causalità esclusivo tra il comportamento della Commissione e il danno che essi asseriscono di aver patito, occorre rilevare che tale argomento si fonda su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata e deve, di conseguenza, essere respinto. Infatti, (...) il Tribunale non ha affatto richiesto ai ricorrenti di provare l'esistenza di un nesso di causalità esclusivo. Per contro, esso ha constatato che la causa determinante della risoluzione di Banca Marche, ai sensi della giurisprudenza della Corte, è stata la decisione autonoma delle autorità italiane di avviare la risoluzione di tale banca. Così facendo,*

il Tribunale ha correttamente applicato il presupposto relativo al requisito del nesso di causalità. D'altro lato, nei limiti in cui l'argomento dei ricorrenti riguarda, in sostanza, la qualificazione dell'influenza che la Commissione avrebbe avuto sul comportamento delle autorità italiane, occorre constatare che, con tale argomento, i ricorrenti mirano a rimettere in discussione la valutazione in fatto operata dal Tribunale. Di conseguenza, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile».

8. Liquidazione coatta amministrativa e accesso agli atti.

Un creditore chirografario ammesso allo stato passivo di un istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa *ex art. 80, co. 1, t.u.b.*, formulava istanza di accesso agli atti della procedura, al fine di verificare la sorte del proprio credito e monitorare la correttezza delle operazioni liquidatorie. In particolare, l'istante chiedeva al commissario liquidatore di poter visionare, oltre agli atti endoprocedimentali (tra cui l'elenco dei creditori, la relazione *ex art. 84, co. 4 t.u.b.*, le informative periodiche ai creditori, copia dello stato passivo oltre alla stima degli oneri in prededuzione e una situazione aggiornata della cassa, ecc.) anche le condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario di una vendita competitiva avente ad oggetto taluni titoli garantiti da attività in *default*. Il commissario rigettava l'istanza di accesso agli atti e il ricorrente impugnava tale diniego *ex art. 116 c.p.a.* dinanzi al competente T.A.R. Lombardia, che, con sentenza n. 2655/2023, accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente di ottenere l'esibizione degli atti direttamente imputabili al commissario liquidatore e respingeva per il resto, ritenendo che parte dei documenti fossero già stati comunicati al ricorrente medesimo e per la restante parte dichiarati inesistenti dal commissario, costituendo *«principio fondamentale in materia di diritto di accesso quello per cui il suo esercizio non può costringere l'amministrazione a formarne di nuovi, potendosi il rimedio di cui all'art. 25 l. n. 241/90 impiegare esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e in possesso della stessa (T.A.R. Campania, sez. VI, 20 settembre 2019, n. 4520)»*.

Quanto ai documenti attinenti alla procedura competitiva dei titoli, denegava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendoli espressivi di attività di diritto privato. Il T.A.R. lombardo a questo riguardo rammenta: *«in linea generale, osserva il Collegio che gli atti afferenti alle procedure di vendita dei beni che appartengono all'impresa, finalizzati alla realizzazione dell'attivo, rimangono infatti negozi di*

diritto privato (Cons. St., sez. VI, 13 marzo 2018, n. 1594, Cass., sez. un., 29 maggio 2017, n. 13451), diversamente da quelli imputabili al commissario liquidatore che costituiscono invece esercizio di attività amministrativa in senso sostanziale (T.A.R. Sicilia, sez. III, 4 aprile 2018, n. 773). Quest'ultimo riveste infatti la qualità di funzionario temporaneo, sicché i suoi atti, caratterizzati dall'esercizio di un potere autoritativo o strumentale alla cura di sovraordinati interessi pubblici, sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, sez. III, 12 aprile 2016, n. 4330, T.A.R. Umbria, sez. I, 4 aprile 2016, n. 326, Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4798). Conseguentemente, la contestazione del diniego di accesso alla copia integrale delle condizioni economiche offerte dall'aggiudicatario dei titoli garantiti da attività in default (...) esula dalla giurisdizione del g.a., essendo attribuita al giudice ordinario, presso il quale il ricorrente potrà riproporre la propria domanda, entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.».

La banca in l.c.a. proponeva appello impugnando la decisione del T.A.R. Lombardia e la Banca d'Italia, pur non avendo preso parte al giudizio di primo grado, interveniva *ad adiuvandum* nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato per sostenere il gravame dell'appellante. Questa Corte (con sentenza n. 3131 del 5 aprile 2024, di cui danno analitico conto MUSSO e BOCCALONE, *Accesso agli atti nella liquidazione coatta amministrativa*, in www.diritto bancario.it, 29 gennaio 2025), considerato anzitutto legittimo l'intervento dispiegato dalla Banca d'Italia nel giudizio di appello (dovendo l'interesse dell'interventore in appello ex art. 97 c.p.a. sia *ad adiuvandum* sia *ad opponendum*, essere dipendente o collegato rispetto a quello dell'appellante o dell'appellato, secondo quanto costantemente affermato in giurisprudenza), ha nel merito ritenuto infondata la censura secondo la quale gli atti di una procedura di l.c.a. sarebbero in linea generale esclusi dall'ambito applicativo della normativa sul diritto di accesso. Il Consiglio di Stato ha ricordato (e sostenuto) l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «*gli atti della procedura di l.c.a. hanno natura di veri e propri atti amministrativi, e non già di atti aziendali di gestione emessi iure privatorum, in quanto a tali procedure è sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell'impresa, cosicché le operazioni svolte dal commissario liquidatore si estrinsecano con l'adozione di atti che, benché attuati con forme, talvolta, privatistiche, sono strumenti al perseguimento delle menzionate finalità pubbliche e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale*» (cfr., altresì, Cass., S.U., 30 ottobre 1992, n. 11848, in www.avvocati.it). Pertanto, la natura di atti am-

ministrativi riconosciuta dalla giurisprudenza agli atti posti in essere dal commissario liquidatore determina il loro conseguente assoggettamento alla normativa generale in materia di trasparenza e accesso recata dagli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990.

Acquisita questa natura pubblicistica degli atti, al fine di verificare l'esistenza di limiti o condizioni all'accesso ad essi, i giudici del Consiglio osservano che l'assoggettamento della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta il necessario coinvolgimento della Banca d'Italia, tenuta ad esercitare le proprie funzioni di vigilanza sull'operato dei commissari liquidatori, con la conseguenza che deve considerarsi atto coperto da segreto *ex art.* 7 t.u.b. la relazione annuale che il commissario liquidatore è tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 84, comma 4, t.u.b., trattandosi di un documento che, seppure predisposto dal commissario, è acquisito dalla Banca d'Italia. Peraltro, pur trattandosi di un documento coperto dal segreto *ex lege* (art. 7 t.u.b.), non vuol dire che il divieto generale di accesso ai documenti segreti si applichi anche alla menzionata relazione annuale, dovendosi far capo al comma 7 dell'art. 24 l. n. 241/90, secondo cui *«deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»*. Secondo i giudici di appello, quindi, ci si muove nell'ambito del c.d. "accesso difensivo", la cui conformazione è stata delineata nell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 4/2021, secondo la quale *«si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare»*; peraltro, *«la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990»*.

Nell'appello in esame, il Consiglio di Stato ha potuto qualificare come accesso difensivo quello in parola, dal momento che il richiedente, creditore della banca per un ingente importo, pur non specificando nel dettaglio quali forme di tutela giurisdizionale intendesse azionare, aveva comunque manifestato l'interesse *«a prendere visione quantomeno di quei documenti che contengono dati precisi sulla composizione dell'attivo e del passivo, i quali dati plausibilmente consentono di valutare in maniera concreta la possibilità che le obbligazioni acquistate dal ricorrente possano essere rimborsate, influenzandone il valore di mercato; tale valutazione è quindi intuitivamente propedeutica all'eventuale decisione di cedere le obbligazioni a terzi; ma è altresì evidente che le informazioni relative all'attivo ed al passivo possono essere utili nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità che il ricorrente intenda instaurare nei confronti degli ex amministratori, tenuto conto anche della brevissima vita che ha avuto la Banca [omissis]. In questo senso è plausibile che gli atti di cui il ricorrente chiede l'ostensione siano pertinenti al fine della tutela dei di lui interessi, in sede giudiziale e stragiudiziale»*. Ne deriva che l'accoglimento o meno dell'istanza di accesso verso la relazione annuale del commissario deve derivare dalla valutazione bilanciata dei confliggenti interessi in capo al richiedente e in capo ai controinteressati; valutazione che ove, come nel caso di specie, non vengono in considerazione dati sensibili o giudiziari, *«deve avere ad oggetto la necessità dei documenti per la cura degli interessi giuridici del richiedente. Trattandosi di un documento coperto da segreto, imposto per legge in collegamento con l'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, è facile arguire che il legislatore ha inteso proteggere, con il segreto, proprio la suddetta attività di vigilanza e che, conseguentemente, la Banca d'Italia è il soggetto titolare, in via esclusiva, dell'interesse e del potere di disporre; di conseguenza, solo alla Banca d'Italia spetta il potere di effettuare la valutazione comparativa richiesta dall'art. 24, comma 7, della l. n. 241/90. Erra, perciò, il TAR laddove afferma che l'istanza di accesso ai documenti per cui è causa deve essere valutata tenendo presente il fatto che si tratta di un documento proveniente dal commissario liquidatore, che ne detiene copia: in verità, quantunque formato dal commissario liquidatore, nel momento in cui viene trasmesso alla Banca d'Italia in ossequio a quanto previsto negli artt. 80 e segg. del TUB, viene assoggettato al segreto ed entra nella esclusiva disponibilità giuridica di tale Istituto, per il corretto esercizio dell'attività di vigilanza»*.

Il Consiglio di Stato conclude sul punto affermando che l'istanza del ricorrente era stata erroneamente indirizzata, *in parte qua*, al commissario liquidatore, dovendo la stessa essere più correttamente reiterata e

ripresentata dall'interessato direttamente alla Banca d'Italia, unico soggetto legittimato a esprimersi sulla ostensibilità o meno della relazione annuale *ex art. 84, co. 4, t.u.b.*, all'esito del ponderato giudizio comparativo tra i contrapposti interessi, come richiesto dalla giurisprudenza in materia.

9. Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete.

Si raggruppano in questo paragrafo una serie di decisioni che toccano vari aspetti della procedura, ma che tutte hanno ad oggetto la nota operazione di salvataggio delle "banche venete". Il raggruppamento non ha alcun motivo contenutistico, ma è semplicemente funzionale – si crede – ad una migliore ricerca da parte dei lettori.

9.1. Improponibilità delle domande fatte valere in sede ordinaria.

App. Trieste, 8 giugno 2023, n. 304 (decidendo sul gravame proposto da Banca popolare di Vicenza in l.c.a. contro la decisione di Trib. Udine, n. 441, pubblicata il 7 maggio 2021) ha dichiarato improcedibili tutte le domande di accertamento proposte nei confronti della banca popolare. Contro la decisione della Corte triestina (che aveva confermato la sentenza di prime cure) è stato proposto ricorso in cassazione, risolto da Cass., 18 luglio 2025, n. 20184 (in *IlCaso.it*). Il motivo di ricorso con cui si cimenta la Suprema Corte è quello con cui il ricorrente censura la corte d'appello triestina per aver ritenuto «*che l'art. 83 t.u.b., a differenza dell'art. 51 l. fall., abbia portata più limitata e non consenta quindi di proporre azioni di mero accertamento avanti al giudice ordinario*».

Sul punto la Corte riconosce come sia vero che l'art. 83 t.u.b. abbia una portata più ampia delle norme dettate in materia dalla legge fallimentare, essendo correlato alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di l.c.a. bancaria; «*ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere "promossa né seguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 2". La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse interpretazioni*».

9.2. Conseguenze sui crediti ceduti.

A. Con citazione del 4 febbraio 2013, la Oftalmica Galileo spa conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Vicenza la locale Banca popolare, chiedendo che fosse riconosciuta la nullità e/o la annullabilità e/o la risoluzione di cinque contratti derivati, oltre l'accertamento della responsabilità precontrattuale della banca, con conseguente restituzione e/o risarcimento delle somme pagate. Il giudizio veniva interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e successivamente riassunto nei confronti dei commissari liquidatori e di Banca Intesa spa quale successore nei rapporti controversi: i primi eccepivano l'improcedibilità delle domande ai sensi dell'art. 83 t.u.b. e la seconda la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il contenzioso non le era stato ceduto. Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 1471 del 21 giugno 2019 che accoglieva le eccezioni preliminari proposte dalla Banca popolare di Vicenza in l.c.a. e da Banca Intesa spa.

Avverso tale decisione la Oftalmica Galileo spa proponeva impugnazione presso la Corte d'appello di Venezia, che decideva con sentenza del 14 marzo 2023 (in *www.foroplus*, 2023) respingendo i motivi di appello.

a) Banca Intesa, al fine di motivare la fondatezza della (ri)proposta eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, ha osservato che, in base a quanto previsto dall'art. 3.1.2, lett. a), del contratto di cessione stipulato con i commissari liquidatori di Banca popolare di Vicenza, si considerano ceduti solo i rapporti funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sicché non potrebbero considerarsi ceduti i rapporti estinti prima della cessione. Approfondita l'analisi della Corte per rovesciare questo ragionamento. Con d.l. 25 giugno 2017, n. 99 (convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 31 luglio 2017, n. 121), sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della l.c.a. di Banca popolare di Vicenza, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno della medesima; dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della banca, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), del citato d.l., il quale prevede che *«i commissari liquidatori procedono alla cessione di cui all'art. 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario, individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3»*. L'art. 3, co. 1, prevede inoltre che *«i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'art. 2, co. 1, provvedono a cedere a un soggetto, individuato ai sensi del co. 3, l'azienda, i suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività»* ad

esclusione: a) delle passività indicate dall'art. 52, co. 1, lett. a), punti i-iv, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180; b) dei debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate; c) delle controversie relative a atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il 26 giugno 2017 la Banca popolare di Vicenza in l.c.a. ha stipulato con Banca Intesa spa il contratto di cessione di azienda, nel quale sono individuate, all'art. 3.1.2, lett. b), le passività incluse e, all'art. 3.1.4, lett. b), le passività escluse.

Devono, pertanto, ritenersi incluse nella cessione le controversie già pendenti e relative al “contenzioso pregresso”, ossia, afferma la Corte d'appello, quello *«relativo a giudizi pendenti alla data dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, [che] è espressamente indicato tra le “passività incluse”, senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto (se non con espressa esclusione di quello con azionisti e obbligazionisti). Il “contenzioso pregresso” risulta essere stato espressamente accettato dalla cessionaria, in quanto chiaramente indicato tra le “passività incluse” e contrapposto rispetto al “contenzioso minacciato o possibile”, ricompreso tra le passività escluse in base all'art. 3.1.4, lett. b). In definitiva – conclude la Corte d'appello veneziana – ciò che conta ai fini del subentro è la presenza di un contenzioso civile pendente al momento dell'accesso alla procedura concorsuale; perciò, solo il contenzioso ed il rapporto sottostante – sempre che non siano esplicitamente esclusi in base ad altre disposizioni del contratto – vanno ricompresi nella cessione ad Intesa Sanpaolo».*

b) Nel merito il procedimento ha ad oggetto quattro derivati, da cui sono stati prodotti danni per l'appellante, che ne pretende la dichiarazione di nullità. Ricorda però correttamente la Corte d'appello l'orientamento consolidato sin dalla sentenza delle sezioni unite n. 26724 del 19 dicembre 2007 (in *Foro it.*, 2008, I, 784), confermato da Cass., 31 maggio 2021, n. 15099, in *Rep. Foro it.*, 2021, voce *Contratto in genere*, n. 389, secondo cui in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità: *«ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di*

investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale e, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro". (...) Va in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del c.d. "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. I motivi d'appello che costituiscono riproposizione della domanda di nullità vanno conseguentemente respinti».

b1) La domanda di annullamento è sostenuta dall'appellante sulla circostanza che il suo intendimento era quello di concludere contratti derivati aventi finalità di copertura del rischio di rialzo dei tassi: tuttavia, non aggiunge alcuna ulteriore spiegazione né offre sufficienti elementi sul collegamento fra il derivato e il contratto "coperto" dal rischio. In altri termini, la società appellante deduce di essere incorsa in un errore di fatto sulla natura dei derivati in questione: ma chi propone siffatta affermazione *«deve indicare quale altro contratto intendeva concludere, mentre per l'errore sull'oggetto deve dimostrare l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza»*. Ma in realtà, dagli atti del procedimento appare tutt'altro, appare cioè che Oftalmica Galileo spa aveva investito in derivati in epoca antecedente alle operazioni qui in discussione e quindi, al momento della stipula dei quattro derivati in parola, era perfettamente in grado di individuare la natura e la tipologia del rapporto concluso, avendo dichiarato *«di avere un'elevata esperienza in operazioni analoghe a quelle di cui è causa (...), di perseguire come obiettivo di investimento la crescita del capitale con alta "rivalutabilità" del patrimonio collegata a una forte rischiosità (riferita specificamente a strumenti derivati). Oftalmica Galileo ha, inoltre, dichiarato di cercare "investimenti ad alto rischio con elevate perdite patrimoniali" e ha concordato con l'istituto di credito una linea di investimento definita "strumenti derivati emittenti extra Ocse, rischio elevato". Il livello di rischiosità degli investimenti assegnato alla società sulla base delle risposte fornite è stato di 6, vale a dire quello massimo in una scala che va da 0 a 6»*.

Se nessuna critica può avanzarsi alla banca per due dei derivati esaminati, per quelli "Range Swap 5 anni" e "Euro RC 5 anni", il discorso è

diverso: qui infatti, dalla documentazione risulta mancare un'informazione specifica sulle caratteristiche del prodotto, *«né tale prova può essere desunta dalla testimonianza dei due dipendenti della Bpvi [Banca popolare Vicenza], le cui dichiarazioni son consistite per lo più nella conferma della consegna dei documenti rimessi in causa ovvero in risposta a capitoli, formulati in modo del tutto generico e/o valutativo, limitate a laconici "Sì è vero". La mancanza di informazioni specifiche su questi due derivati ha assunto un rilievo essenziale come dimostrato proprio dall'andamento dei due rapporti, che sono quelli che hanno generato le maggiori perdite (significativamente superiori a quelle generate dai derivati "Yen Quanto" e "Swiss Target"). Tale circostanza comprova che, attesa l'elevata rischiosità dei prodotti, sarebbe stata ancor più necessaria un'informazione specifica sulle possibilità di perdite della cliente»*. Di qui la risoluzione dei due contratti di acquisto di tali strumenti finanziari e la restituzione a favore dell'appellante di euro 97.986,32 + 204.872,11 = euro 302.858,43, pari agli addebiti negativi netti generati dai due derivati come quantificati nella consulenza tecnica in primo grado, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.

c) La corte veneziana, dando continuità a quanto statuito in passato (App. Venezia, 31 maggio 2019, in *Fallimento*, 2020, 679, con nota di PACILEO, *Cessioni aggregate, aiuto di Stato e responsabilità della cessionaria: note a margine della vicenda delle banche venete*; in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, II, 393, con nota di CONFORTINI, *Accordi di interpretazione e «comune intenzione» nella cessione Veneto Banca-Isp*), afferma che il giudizio promosso da un investitore nei confronti di una delle banche venete, successivamente poste in l.c.a., viene correttamente riassunta contro la cessionaria del ramo di azienda bancaria, alla luce della disciplina posta dall'art. 3 del d.l. 25 giugno 2017, n. 99 (conv. dalla l. 31 luglio 2017, n. 121 e dalle clausole del contratto di cessione ivi previsto (sulle peculiarità di tale contratto v. De MAFFEIS, *I debiti delle banche venete: interpretare un contratto che ha funzione di legge*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 994). Dello stesso avviso Trib. Treviso, 4 febbraio 2019, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II, 778, con nota di MECATTI, *La responsabilità della banca cessionaria nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, per le pretese risarcitorie degli azionisti e restitutorie dei creditori della banca cedente*.

Per l'insussistenza della legittimazione passiva della cessionaria si erano invece espressi Trib. Treviso, 12 giugno 2019, in *Foro it., Rep.*, 2020, voce *Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria*, n. 181; Trib. Padova, 5 febbraio 2019, in *Riv. dir. impr.*, 2020, 413, con nota di MOLLO, *La nozione di «controversia» nella disciplina*

della liquidazione coatta amministrativa delle «banche venete». Trib. Firenze, ord. 20 luglio 2021 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, II, 68, con nota di CONFORTINI, *Note minime sui profili di incostituzionalità sulla legge "Banche Venete"*) aveva dubitato della legittimità costituzionale del menzionato d.l. n. 99/2017 nella sua interezza, nonché dei suoi art. 2, commi 1, lett. c) e 2, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, commi 4 e 5, e art. 6, nella parte in cui non è prevista la possibilità di ristoro anche per gli azionisti delle banche poste in l.c.a. La Consulta ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate: Corte cost., 7 novembre 2022, n. 225, in *Gazzetta Ufficiale*, 1a serie, 9 novembre 2022, n. 45. Cfr. su questa questione il commento in *Giur. banc.*, 26, pp. 156 ss.

9.3. Segue.

B. Nel medesimo contesto problematico va segnalata la vicenda sorta con la citazione del 24.9.2015 di Veneto Banca da parte della società Oscar Romiti srl innanzi al Tribunale di Verbania, deducendo: (i) la nullità delle clausole contrattuali relative al rapporto di conto corrente affidato e al conto anticipi collegato, entrambi chiusi a saldo zero nel marzo 2015, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pattuizione di interessi debitori superiori al tasso legale e la previsione di commissioni di massimo scoperto; (ii) la gestione illegittima del mutuo fondiario contratto con la banca, che aveva comportato all'applicazione di interessi usurari. Con decreto Mineconomia del 25 giugno 2017, n. 186, Veneto Banca fu sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sicché, con ordinanza del 31 ottobre 2017, fu ordinato l'intervento in causa, ex art. 107 c.p.c., di Intesa San Paolo, quale cessionaria di alcune attività e passività di Veneto Banca, giusta contratto del 26 giugno 2017. Il Tribunale adito, con sentenza del 22 maggio 2018, n. 232, accolse parzialmente le domande della società attrice, accertando il credito della stessa verso la cessionaria Intesa San Paolo e condannando quest'ultima a corrispondere la somma relativa. Promosso gravame dalla banca condannata in primo grado presso la Corte di appello di Torino, questa, con sentenza 23 dicembre 2019, ribaltava la decisione, così pronunciando: «*in riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, esclude il subentro nella titolarità dei rapporti controversi in capo a Intesa San Paolo, per non essere questa succeduta a titolo particolare a Veneto Banca in l.c.a.; dichiara improcedibili le domande proposte dalla società Romiti nei confronti di Veneto Banca in l.c.a., ai sensi dell'art. 83 t.u.b.*». La società Romiti ha proposto ricorso in cassazione, cui Intesa San Paolo ha resistito.

Cass., 5 giugno 2025, n. 15083 (in *IlCaso.it* e in *www.dirittobancario.it*, 10 giugno 2025) ha rigettato il ricorso, che aveva un unico motivo: la società ricorrente assume che l'interpretazione del contratto di cessione resa dal Tribunale di Verbania «*contrasta formalmente con le regole dell'ermeneutica contrattuale, non tenendo conto della comune intenzione delle parti quale risultante in modo inequivoco sia dal tenore letterale del contratto, sia dall'esame complessivo e sistematico delle clausole contrattuali, peraltro conformatesi al disposto del d.l. n. 99/2017*». Tale censura, scrive la Corte, pone lo specifico problema se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori delle due banche venete con Intesa San Paolo ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di Intesa San Paolo nella situazione sostanziale e processuale delle banche medesime. In altri termini, va stabilito se quelle controversie rientrano nel "contenzioso pregresso", in cui è sicuramente subentrata Intesa San Paolo, oppure nel "contenzioso escluso", in cui ciò non si è verificato.

Utili elementi a questo fine li ha recati la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2022, la quale ha puntualizzato che l'art. 3 del d.l. n. 99/2017 – stabilendo che i commissari liquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato «*l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuali in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi*» – ha rimesso ai contraenti di determinare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi, l'ambito delle attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto a mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017. La Corte costituzionale ha poi affermato che «*l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare "in ogni caso esclusi" dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b), e c). La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta Intesa San Paolo, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione della norma di legge ... quanto*

dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione».

Per la Corte di cassazione, l'atto di cessione è sì un contratto e non una fonte normativa, *«ma è nondimeno un contratto sui generis, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: Il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed Intesa San Paolo costituisce così espressione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall'art. 1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteri dell'interpretazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un'ampia pluralità di rapporti, tra l'altro numericamente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le banche venete, con conseguente esigenza – al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il n. 3 dell'art. 360, co. 1, c.p.c. – dell'adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti».*

Dall'analisi del contratto di cessione (e segnatamente dell'art. 3), risulta chiaro che, per catalogare in una delle due categorie i debiti derivanti da rapporti cessati alla data antecedente l'apertura della l.c.a. (contenzioso pregresso e contenzioso escluso), *«non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26.6.2017) della stipulazione del contratto di cessione, essendo richiesto, altresì, per avvalorare la risposta positiva a quell'interrogativo, che si tratti di debiti che “derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”».* Siffatta ultima locuzione ha però riguardo non all'attività bancaria, e cioè a quella speciale attività topologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma all'impresa bancaria, che si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda oggetto di cessione. E allora, con la locuzione più volte ricordata (*«rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria»*) le parti hanno inteso *«far riferimento – [argomenta la Corte di cassazione] – a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano iscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di Intesa San Paolo. Tale conclusione è del resto coerente con l'interesse manifestato da Intesa San*

Paolo nei confronti dell'operazione "salvataggio" delle banche venete: interesse (...) consistente nel rafforzamento come realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l'obiettivo della cessione è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di "estrarre valore dall'acquisizione (...) attraverso l'applicazione delle best practice del gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia della clientela nei confronti della nuova realtà bancaria operativa", contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali».

Alla luce delle argomentazioni qui riassunte, la Corte di cassazione ritiene corretta l'analisi effettuata dalla sentenza della Corte d'appello di Torino qui impugnata quando afferma *«che, ai sensi dell'art. 3.1.4 B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e quindi in epoca ben precedente alla messa in l.c.a. della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio dalla società Romiti, non si siano trasferiti a Intesa San Paolo, ma facciano parte proprio dell'attivo-passivo escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di Veneto Banca e, di conseguenza, nessuna successione di Intesa San Paolo è intervenuta nella posizione processuale di Veneto Banca, ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca».* Di qui il rigetto del ricorso e la formulazione del seguente principio di diritto: *«In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca o Banca popolare di Vicenza, poi sottoposte a l.c.a. durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa San Paolo nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26.6.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa San Paolo, giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto».*

Per un'ipotesi del tutto analoga e la illustrazione dei rapporti fra disposizioni di legge e disposizioni del contratto di cessione verso Intesa SanPaolo, cfr. Cass., 12 giugno 2025, n. 15670 (in *IlCaso.it*, 2 luglio 2025).

Negli stessi termini in vicende simili, v. le ordinanze di Cass., 12 giugno 2025, nn. 15671, 15673, 15675, 15678, 15680, 15682, 15684, 15686, 15689, tutte consultabili in *www.foroplus.it*. A commento di tali decisioni valgono le considerazioni esposte in questo paragrafo.

C. Siffatta ricostruzione, sebbene maggioritaria, ha registrato arresti contrari. La sez. III della Cassazione, infatti, ha risolto diversamente la questione in esame, almeno in tre decisioni: Cass., 21 giugno 2023, n. 17834, Cass., 4 febbraio 2025, n. 2785 (v. *amplius* il successivo paragrafo *sub D*) e Cass., 7 giugno 2025, n. 15238 (in *IlCaso.it*, 19 luglio 2025). Quest'ultima ordinanza ha ad oggetto una truffa perpetrata attraverso assegni non trasferibili, accreditati a favore di persona diversa dal beneficiario con la complicità di un dipendente della banca, chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 2049 c.c.; la Corte d'appello, considerato il carattere bancario della lite e accertata la risoluzione del rapporto di conto corrente prima del contratto di cessione di attività e passività, aveva escluso ogni responsabilità della banca cessionaria. Nell'accogliere il ricorso dell'ex cliente, la Cassazione ha osservato che nella specie non veniva in questione un rapporto bancario, ma il tema delle obbligazioni scaturenti dalla legge (cioè quelle derivanti dall'art. 2049 c.c.) ed ha concluso dettando il seguente principio di diritto: *«in tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca spa o Banca popolare di Vicenza spa, poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, si trasferisce nel patrimonio di Intesa SanPaolo spa, sia in virtù del d.l. n. 99/2017, sia in virtù dei patti singolari del contratto di cessione, il credito vantato da chi sia stato danneggiato da una condotta colposa della banca ceduta, dedotto in giudizio prima della cessione dell'azienda ed accertato dopo di essa, rientrando tale credito all'interno del "contenzioso pregresso" oggetto di cessione»*.

Questo il ragionamento della Corte. L'art. 3, co. 1, d.l. n. 99/2017, dopo aver accordato al liquidatore della Banca popolare di Vicenza la facoltà di cedere l'azienda, ha stabilito che dalla cessione siano escluse le obbligazioni (chiamate dalla legge "passività") scaturenti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa. L'esclusione riguarda dunque le obbligazioni che abbiano due caratteristiche: a) siano sorte da atti o fatti anteriori alla cessione; b) abbiano dato vita ad una lite introdotta dopo la cessione; ma qui la lite in discorso è stata incardinata prima della cessione e quindi non vengono integrati i presupposti di cui sopra. Del resto, rammenta la Cassazione, *«questo principio è già stato affermato da questa Corte, la quale ha stabilito che il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del d.l. n. 99/2017, "può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale"»*: così Cass., n. 17834/2023, illustrata

alla successiva lett. D. Dal canto suo, il contratto di cessione di azienda ha suddiviso i debiti derivanti da liti pendenti al momento della cessione in due categorie: la prima include i debiti scaturenti da liti pendenti al momento della cessione, com'è quella del caso concreto; la seconda comprende qualsiasi contenzioso diverso dal contenzioso pregresso, sicché, afferma la Cassazione, «una volta accertata la sussumibilità del credito nella prima categoria, il principio *inclusio unius, exclusio alterius* impediva di ritenere quel credito estraneo alla cessione».

Il contrasto interpretativo fin qui illustrato è stato oggetto di approfondimento da parte di DOLMETTA, *Dei debiti «inclusi nella cessione» delle banche venete. Un contrasto in Cassazione*, in www.dirittobancario.it, dialoghi, settembre 2025, nel quale l'a. sembra propendere per la tesi seguita dalla sez. III della Cassazione.

D. Ancora in ordine all'ambito dei crediti da considerarsi ceduti si è mossa Cass., 4 febbraio 2025, n. 2785 (in www.centroanomaliebancarie.it) resa nel contenzioso scaturito dalla domanda di revocatoria posta dalla curatela di una società fallita verso Veneto Banca (allora *in bonis*), successivamente posta in l.c.a. e cessionaria dei propri cespiti a Intesa SanPaolo; con sentenza del 27 giugno 2017, n. 1087, Trib. Ancona ha accolto la domanda stabilendo «*inefficace nei confronti del fallimento (...) la complessiva operazione di disposizione del patrimonio della fallita con attribuzione del ricavato a Veneto Banca*» e condannava quest'ultima a restituire l'importo ricevuto: Tale sentenza è stata impugnata da Intesa SanPaolo, ma è stata confermata dalla Corte d'appello anconetana. Nonostante l'appello, la decisione di prime cure non risulta ancora passata in giudicato ed anzi è stata oggetto di esecuzione dalla società fallita che intimava a Intesa SanPaolo il pagamento; quest'ultima però proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., osservando che la sentenza eseguita non era a sé opponibile, essendo stata pronunciata nei riguardi di Veneto Banca (sua dante causa). Il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di sospensiva ma accoglieva l'opposizione, ritenendo che la sentenza in questione non aveva effetto nei confronti della banca in l.c.a. e, conseguentemente, non era opponibile neppure alla cessionaria della stessa. A seguito dell'impugnazione di questa decisione da parte della società fallita, la Corte d'appello di Ancona dichiarava d'ufficio inammissibile l'opposizione all'esecuzione; avverso tale decisione Intesa SanPaolo ha proposto ricorso alla Suprema Corte, nel quale ha resistito la curatela.

Intesa SanPaolo ha denunciato l'inesistenza del titolo esecutivo, ma la tesi è, per la Cassazione, destituita di fondamento: la pronuncia cui si è dato esecuzione «è certamente inefficace nei confronti dell'impresa

assoggettata a procedura concorsuale, ma, siccome suscettibile di dispiegare effetti (...) è tutt'altro che inesistente, potendo, semmai e solo in tesi, predicarsi affetta da un vizio, ma per fatto anteriore alla sua formazione». Dunque, la sentenza impugnata ha correttamente affermato che (a) *«i fatti dedotti a sostegno dell'opposizione sono, secondo la stessa prospettazione dell'opponente, anteriori alla formazione del titolo e, pertanto, per giurisprudenza costante, non possono trovare spazio in sede di opposizione all'esecuzione, essendo invece deducibili nel solo giudizio di cognizione, tuttora pendente»;* (b) *«la contestazione dell'opponibilità di un titolo giudiziario per fatti anteriori alla sua formazione costituisce causa di inammissibilità»* dell'opposizione e, in quanto tale, può essere rilevata d'ufficio anche in grado di appello. E ciò è in linea, afferma la S.C., con il principio “generalissimo” sostenuto in Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 (in *www.studiocerbone.com*), secondo cui *«nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame».*

Sulle questioni ad essa sottoposte, Cass. n. 2785/2025 ha formato i seguenti principi di diritto:

- in sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta;

- in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, dal disposto di cui all'art. 3 comma 1 del d.l. n. 99/2017, conv. con modif. dalla legge n. 121/2017 (che delimita il perimetro della cessione dell'azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione delle controversie indicate alla lett. c) “relative ad

atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività”) discende, *a contrario*, che le ragioni di credito (e di debito) oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente, sono comprese nella cessione.

Segue la condanna di Intesa SanPaolo e *«la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento [da parte della stessa] dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto»*.

E. Orientata nello stesso senso illustrato al precedente paragrafo C. è Cass., 21 giugno 2023, n. 17834 (in *www.unijuris.it*), la cui massima dispone: *«in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla legge n. 121 del 2017, il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al momento della cessione dei debiti ex art. 3 del citato d.l., può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale, ma gli effetti sostanziali della pronuncia si producono nei soli confronti del cessionario, indipendentemente dal suo, pur possibile, intervento nel processo»*.

9.4. Ammissione al passivo con riserva.

Trib. Vicenza, con sentenza dell'11 giugno 2010, ha accolto la domanda risarcitoria formulata da clienti della Banca popolare di Vicenza per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla medesima rispetto all'acquisto di un *bond* della Repubblica argentina, negoziato nel 2001. La banca impugnava la decisione, che veniva ribaltata dalla Corte di appello di Venezia. La Corte ha osservato che la prova dell'adempimento degli obblighi informativi da parte della banca poteva essere fornita non necessariamente in forma documentale e che il relativo onere era stato infine assolto mediante la prova per testi; egualmente era stata provata la previa segnalazione di inadeguatezza dell'operazione di investimento e l'avvenuta conferma per iscritto, da parte degli investitori, della volontà di realizzarla. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione e la banca, nel frattempo posta in l.c.a., ha replicato con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 5969/2023, la causa è stata rimessa in pubblica udienza in relazione al problema giuridico sollevato dalla controricorrente mediante la previa eccezione di improcedibilità e/o improseguibilità dell'azione ai sensi dell'art. 83, co. 3, t.u.b., secondo cui *«dal termine previsto nel comma 1, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto di-*

sposto dagli artt. 87, 88, 89 e art. 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare». Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale ha aderito all'eccezione della banca.

Cass., 24 giugno 2024, n. 17272 (in *IlCaso.it*) ha stabilito, a questo proposito, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla banca, prendendo posizione sulla questione della procedibilità o meno dell'azione di danni nella sede ordinaria a fronte della sottoposizione della banca a l.c.a. ai sensi del d.l. n. 99/2017, conv. in l. n. 212/2017 ("Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di banca popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa"). La sentenza richiama le due opinioni espresse nel tempo dalla S.C.:

a) inizialmente si è ritenuto di doversi estendere alla liquidazione coatta amministrativa *de qua* (cioè alla procedura correlata al dissesto delle c.d. "banche venete") il principio generale per cui tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso. Se ne è tratto che la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della l.c.a., diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio di cassazione. Ciò in quanto in materia bancaria rileva la norma speciale di cui all'art. 83, co. 3, t.u.b., la quale esclude che contro la banca in liquidazione possa essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e art. 92, co. 3 t.u.b. in tema di opposizioni allo stato passivo; e lo stesso art. 83, co. 2, t.u.b. sancisce quale conseguenza della l.c.a. di un istituto bancario, gli effetti previsti dagli artt. 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del tit. II, capo III, sez. II e sez. IV l. fall., tra cui per l'appunto l'art. 52; mentre – si è detto – l'art. 96, co. 2, n. 3 della medesima legge, relativo all'ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato, pronunciata prima dell'apertura del procedimento, non è richiamato all'interno della previsione suddetta;

b) il più recente indirizzo giurisprudenziale è invece pervenuto a conclusione diversa, facendo leva sull'istituto dell'ammissione con riserva come punto di equilibrio tra le esigenze della concorsualità e quelle della tutela giurisdizionale dei diritti. *«È stato così affermato – precisa la sentenza in commento – che dinanzi alla liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al citato d.l. n. 99 del 2017 opera sì il rinvio (art. 2) alle norme del t.u.b., ma fermo rimanendo che tali*

norme a loro volta rinviano (cfr. art. 80 t.u.b. nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto. Specificamente, l'art. 2 del d.l. n. 99 del 2017 (come convertito) contiene la seguente regola di chiusura: "per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate". Il che vuol dire che per gli aspetti non disciplinati si applicano tutte le norme del t.u.b. sulla l.c.a., nonché quelle della legge fallimentare ove richiamate a loro volta. Posto che l'istituto dell'ammissione con riserva non è disciplinato dal d.l. n. 99 del 2017, il profilo – si è detto – deve trovare completamento mediante l'estensione della normativa generale nelle disposizioni così richiamate. E tra le norme richiamate assumono importanza anche e proprio quelle sull'ammissione dei crediti con riserva, nei medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento».

Su questa decisione cfr. il commento di BONAFINE, *Gli effetti dell'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (anche bancaria) sul giudizio di cassazione*, in www.judicium.it.

Nello stesso senso, in fattispecie analoga, v. Cass., 28 febbraio 2023, n. 5969, in www.foroplus.it; Cass., 24 giugno 2024, n. 17272, cit.; Cass., 22 settembre 2023, n. 27613 (in www.unijuris.it), la cui massima ufficiale così ha affermato: «la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile, posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa – nonostante l'assenza di rinvio diretto nell'art. 201 l. fall. – e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile».

9.5. Operazioni "bacciate" e nullità del mutuo collegato.

A. A maggio 2018 Intesa SanPaolo è stata citata davanti al tribunale di Treviso per sentir accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato a dicembre 2013 con Veneto Banca, utilizzato in parte per acquistare azioni della stessa, in violazione dell'art. 2358 c.c. L'operazione di acquisto di azioni proprie con assistenza finanziaria era stata motivata

dal fatto che l'attore aveva stipulato un contratto di leasing per l'acquisto di immobile adibito a studio professionale, dal quale era receduto il socio di studio; per l'effetto, l'attore aveva costituito le azioni della banca in pegno a favore del *lessor* a integrazione della originaria garanzia prestata, ai fini della rinuncia del *lessor* alla garanzia del socio del mutuatario. Il Tribunale di Treviso ha dichiarato la nullità del mutuo fondiario e della garanzia ipotecaria, disponendo la restituzione degli importi a favore dell'attore, nonché la restituzione delle azioni a Veneto Banca. In sede di appello, App. Venezia, con la sentenza del 6 marzo 2023, n. 505, ha ritenuto: (i) che la domanda del mutuatario, avente ad oggetto la nullità del contratto di mutuo collegato teleologicamente all'acquisto di azioni di Veneto Banca, costituisce operazione negoziale nulla *ex art. 2358 c.c.*, con conseguente legittimazione passiva di ISP nell'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito oggettivo, con riferimento alle rate di mutuo accreditate in conto corrente; (ii) procedibile l'azione di accertamento negativo nei confronti di Veneto Banca; (iii) che il collegamento negoziale tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto delle azioni proprie sia stato accertato sulla base di indici presuntivi, rispetto ai quali è irrilevante il motivo del mutuatario di liberare l'altro socio dalla garanzia assunta nei confronti del *lessor*. ISP ha prodotto ricorso in Cassazione e Veneto Banca ricorso incidentale.

Cass., 6 agosto 2025, n. 22722 (in *IlCaso.it*, 6 settembre 2025) ha parzialmente accolto il ricorso per i seguenti motivi.

a. Il ricorrente ritiene inapplicabile il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie alle società cooperative (come era Veneto Banca all'epoca dell'operazione), attesa la peculiarità di queste ultime, deducendo, sotto altro profilo, che la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta la nullità dell'operazione di acquisto delle azioni, attese le modifiche apportate a detto articolo dalla novella del 2008 (d.lgs. n. 142/2008). Sul punto la Cassazione, raccordandosi a precedenti dalla stessa enunciati, considera il divieto in parola compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma (v. Cass., 8 gennaio 2025, n. 372, in *www.avvocato.it*). L'art. 2358 c.c. – pur consentendo, dopo la novella, il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni: autorizzazione dell'assemblea straordinaria e predisposizione di una relazione illustrativa degli amministratori – prevede ancora un divieto generale di queste operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse dei soci e dei creditori alla conservazione del patrimonio sociale; la violazione di tale disposizione, trattandosi di norma imperativa («*divieto di fonte legale a presidio di interessi generali*»: Cass., 6 ottobre

2023, n. 28148, in *www.avvocato.it*), comporta la nullità *ex art.* 1418 c.c. del finanziamento, nullità che «*si propaga*» all'atto di acquisto delle azioni (Cass., n. 28148/2023 cit.), incidendo l'acquisto di azioni proprie a debito sulla stabilità patrimoniale della società partecipata.

b. In ordine al collegamento negoziale fra finanziamento e acquisto di azioni, la Suprema Corte attesta che è accertato dalla sentenza impugnata che tra l'acquisto di azioni di Veneto Banca e il contratto di mutuo fondiario del 30 dicembre 2013 vi fosse collegamento funzionale in relazione all'accensione del mutuo in relazione alla somma erogata di € 117.034,00 «*utilizzata per l'acquisto delle 2872 azioni cedute da Veneto Banca*» sulla base di indici presuntivi («*presunzioni gravi precise e concordanti*»), quali la contiguità temporale tra stipula del mutuo e acquisto delle azioni, la corrispondenza tra valore delle azioni e importo del mutuo e l'assenza di ulteriori giustificazioni all'operazione: tale accertamento in fatto non è censurato dal ricorrente principale.

c. Le questioni poste dal ricorrente attengono alla irresponsabilità del cessionario Intesa SanPaolo (ISP) rispetto agli effetti delle operazioni «bacciate», operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, in cui si pattuisce che il cliente acceda a finanziamenti da parte di una banca sotto condizione dell'acquisto di strumenti di capitale della banca mutuante. In particolare, la questione sollevata riguarda l'opponibilità, da parte del mutuatario nei confronti del cessionario dell'azienda bancaria, della nullità del contratto di mutuo, nella parte in cui questo abbia costituito la provvista finanziaria per l'acquisto delle azioni di Veneto Banca. La questione è infondata. L'art. 3, co. 1, lett. b) del d.l. n. 99/2017 dispone che qualsiasi operazione che generi debiti. Per le banche venete cedenti derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate senza adeguata illustrazione del profilo di rischio del prodotto finanziario venduto (c.d. *misselling*) non rientra nel perimetro di cessione.

Diversamente, la medesima norma non contiene alcun riferimento ai crediti che derivino per le banche cedenti, come accade per i contratti di mutuo stipulati (*pro quota*) anche al fine di acquistare azioni proprie della banca. Questi contratti producono per la banca cedente crediti che rientrano nel perimetro della cessione e, quindi, sono (in tesi) azionabili dal cessionario nei confronti dei clienti ceduti. La norma di legge lascia fuori dal perimetro di cessione passività e debiti nei confronti dei propri azionisti, che devono far valere le pretese restitutorie e risarcitorie derivanti dalla violazione dell'art. 2358 c.c. nelle forme del concorso nei confronti della banca cedente. La stessa norma, invece, non delimita il perimetro di cessione in relazione ai crediti della cedente per operazioni

di finanziamento, ancorché riferibili ad acquisto di azioni a debito: tali attivi sono transitati in capo al cessionario e per questi non opera la norma protettiva di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) d.l. n. 99/2017. L'ISP è legittimata attiva al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal mutuo fondiario stipulato con la banca cedente ed è legittimata passiva nelle azioni di accertamento negativo per nullità parziale del mutuo in relazione alla quota del contratto collegata funzionalmente all'acquisto di azioni della banca in spregio dell'art. 2358 c.c.

d. La Corte imposta anche una giustificazione sistematica della tesi sostenuta. Ricorda che presupposto per il salvataggio pubblico o *bail out* è l'impiego del capitale proprio (capitale ibrido e debito subordinato per il ripianamento delle perdite) e quindi l'azzeramento dello stesso. La disciplina prevede la disincentivazione di comportamenti di *moral hazard* che spostino il peso di creditori subordinati e dei detentori di capitale, su terzi soggetti che proseguono l'attività economica bancaria. La soluzione adottata dal legislatore consiste nella condivisione degli oneri (*burden sharing*), secondo cui gli azionisti sopportano il peso della ristrutturazione bancaria (Cass., 12 giugno 2025, n. 15678, cit.; Cass., 2 maggio 2023, n. 11321, cit.). In questa logica vanno intesi i divieti assoluti di cessione contemplati nell'art. 3, co. 1, d.l. n. 99/2017, attinenti a passività di cui il cessionario non può rispondere: questi quindi non subentra nei debiti costituiti da riserve, capitale, strumenti di capitale di classe 2 e debiti subordinati di cui all'art. 52, co. 1-4 d.lgs. n. 180/2015 (art. 3, co. 1, lett. a) d.l. n. 99/2017), nei debiti anche risarcitori per operazioni di *misselling* di azioni e obbligazioni subordinate (art. 3, co. 1, lett. b) d.l. n. 99/2017) e nelle relative controversie sorte successivamente alla cessione di azienda. Del resto, la direttiva n. 2014/59/UE dispone che confligge con i principi affermati dalla stessa il fatto che le persone che abbiano acquistato azioni nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione lanciata da un ente creditizio sottoposto a risoluzione possano, a seguito della svalutazione integrale degli strumenti di capitale del medesimo, proporre contro il cessionario dell'ente creditizio insolvente un'azione di responsabilità fondata sul *misselling*: CGUE, 5 maggio 2022, Banco Santander, C-410/20).

e. Nel caso di specie, però, non si tratta di azioni risarcitorie proposte dagli azionisti nei riguardi della banca cessionaria e, quindi, di debiti attinenti alla commercializzazione di azioni a debito della banca cedente. Qui si tratta invece di partite a credito della banca cessionaria, sottratte al divieto assoluto di cessione e che subiscono gli effetti della propagazione della nullità del contratto presupposto: i crediti del cessionario (mutuo) discendono da un contratto ad esso collegato (acquisto di azioni),

nullo per violazione di norma imperativa (art. 2358 c.c.) che, pur relativi a un contratto (autonomo e distinto) di acquisto delle azioni subiscono le sorti del contratto collegato (Cass., n. 13888/2015). Il contratto di mutuo (per la parte per la quale è accertato il collegamento negoziale con l'acquisto delle azioni proprie a debito) soggiace di riflesso agli effetti delle nullità del titolo collegato (acquisto di azioni proprie in violazione del divieto di assistenza finanziaria) e ne subisce retroattivamente l'accertamento della nullità, anche in relazione alla conseguente domanda di accertamento dell'indebito oggettivo, con decorrenza dal pagamento (Cass., 16 dicembre 2024, n. 32694, in *www.apps.dirittopratico.it*; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669/2011, in *www.avvocato.it*; Cass., n. 7651/2005, in *www.avvocato.it*), come se quel credito mai fosse entrato nel perimetro della cessione. L'accertamento della nullità parziale *ex tunc* al contratto di mutuo della nullità del contratto di acquisto di azioni proprie a debito comporta che quel titolo negoziale, una volta accertatane la nullità, non può produrre i suoi effetti nei confronti del cessionario, non essendo tale nullità inibita dalla cessione delle attività della banca cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.l. n. 99/2017. *«Se, pertanto, la responsabilità risarcitoria per l'acquisto delle azioni proprie compete a Veneto Banca, – precisa la sentenza in commento – quella relativa alla sterilizzazione del contratto di mutuo per effetto della propagazione al contratto di mutuo fondiario della originaria nullità relativa all'acquisto delle azioni della banca in violazione della disciplina di assistenza finanziaria, compete al cessionario ISP».*

f. Né può essere condivisa l'argomentazione del ricorrente secondo cui non potrebbe operare la compensazione fra il debito restitutorio di Veneto Banca da negoziazione di azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e il debito restitutorio del mutuatario nei riguardi di ISP, attesa la diversità dei creditori (azionista e cessionario), l'autonomia dei rapporti (acquisto di azioni e mutuo), l'assenza di una specifica domanda di compensazione nonché l'irresponsabilità del cessionario per le condotte di *misselling* del cedente a tutela del principio di condivisione degli oneri della crisi. La sterilizzazione del debito restitutorio del mutuo in relazione alla provvista accordata per l'esecuzione dell'impegno finanziario "baciato" discende dalla propagazione della nullità del contratto di acquisto di azioni in violazione dell'art. 2358 c.c. al contratto di mutuo. Appare pertanto distonico ritenere – afferma la Suprema Corte – che una norma di legge di diritto speciale, *«finalizzata a disincentivare comportamenti di ingiustificato incremento del rischio morale di azionisti che facciano ricorso all'acquisto di prodotti ad alto rischio senza sopportarne le conseguenze economiche, scaricandole sul terzo che prosegua*

l'attività bancaria, possa essere interpretata estensivamente negando per il cessionario ISP l'effetto della propagazione della nullità dell'acquisto di azioni in violazione del divieto di assistenza finanziaria al credito restitutorio del mutuo collegato all'acquisto delle azioni, la cui nullità opera ex tunc indipendentemente dal soggetto che ha interesse ad agire per l'esecuzione del mutuo».

Di qui il conclusivo principio di diritto: «*nelle c.d. “operazioni bacciate”, nulle nel loro complesso ai sensi dell'art. 2358 c.c., l'acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per l'acquisto delle azioni proprie di queste, è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell'azienda bancaria individuato a termini degli artt. 2 e 3 d.l. n. 99/2017 l'azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell'art. 3 lett. b) d.l. n. 99/2017 in quanto limitate – quelle fattispecie escluse – ai soli debiti delle banche cedenti e non anche ai crediti delle stesse».*

La vicenda delle cc.dd. “operazioni bacciate” in violazione dell'art. 2358 c.c. e delle conseguenti nullità “a cascata” è stata da tempo oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza (di legittimità e di merito) e della dottrina; per un ultimo aggiornamento cfr. *Giur. banc.* 26, cap. II, § 9. In dottrina, a commento dell'illustrazione fornita in questo paragrafo, cfr. DE GIORGIO, *Operazioni bacciate: l'art. 2358 c.c. si consolida come rimedio (atipico) al tradimento del risparmio*, in *www.rivistapactum.it*, 2023; LEMBO, *Brevi riflessioni, fuori dal coro, sulle cosiddette operazioni “bacciate”*, in *www.studibancari.it*, ottobre 2021; CIPRIANI, *Operazioni bacciate: i percorsi della giurisprudenza relativa alle banche “venete” in liquidazione*, in *www.rivista.dirittobancario.it*, 2022, gennaio/marzo.

B. Per completezza, mette conto segnalare anche la corposa sentenza di App. Venezia, sez. impr., 21 maggio 2025, n. 1846 (in *www.dirittodelrisparmio.it*, 4 giugno 2025, e annotata da CECCHINATO, in *www.avvecom-legal.it*), resa fra una delle banche venete e la cessionaria di attività e passività della stessa (Intesa SanPaolo) (appellanti) e un cliente della banca veneta che aveva acquistato azioni della Banca in violazione dell'art. 2358 c.c. e chiedeva la dichiarazione di nullità dell'acquisto e del mutuo in precedenza stipulato per finanziare detto acquisto. Si tratta di una vicenda sostanzialmente anticipatrice della decisione di Cass. n.22722/2025, sopra commentata, di cui ripropone le questioni. Questi gli snodi problematici affrontati in appello e le decisioni assunte.

a. Anzitutto, va scrutinata la questione della improcedibilità dell'azione avanzata, proclamata dalla decisione di primo grado e contestata dagli appellanti; essa riguarda la corretta interpretazione dell'art. 83, comma 3, t.u.b., il cui tenore letterale (dal momento in cui la banca è posta in liquidazione, contro di essa «*non può essere promossa né seguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92 comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né seguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare*») sembrerebbe precludere qualsiasi tipo di azione nei confronti di un'impresa bancaria posta in liquidazione coatta. La Corte veneta afferma il contrario (come farà la Cassazione): «*l'art. 83, comma 3 t.u.b. dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie (c.d. azioni debt sensitive), esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno*». La ratio sottesa all'art. 52 della vecchia legge fallimentare (oggi art. 151 d.lgs. n. 14/2019), che porta a far ritenere l'improcedibilità soltanto per le cause di condanna e per quelle funzionali alla insinuazione di un credito al passivo, risulta comune ad ogni forma di concorso fra creditori e assurge a principio generale.

La conclusione seguita dalla Corte d'appello veneta si mostra così quale una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 83 t.u.b., cioè un'interpretazione che evita disparità di trattamento non giustificabili. Afferma infatti la Corte che «*la tesi per cui le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili, sostanziosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, comma 1, della Costituzione*». Mentre, infatti, «*la banca insolvente, sottratta da ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa*», per contro, «*resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verifica dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti*

dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali». In questo senso, per la Corte, depone anche il richiamo compiuto dallo stesso art. 83 t.u.b. alle disposizioni degli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Un richiamo che, per la Corte veneta, caratterizza fattispecie da ordinare secondo la logica concorsuale, la cui inclusione espressa nell'art. 83 t.u.b. «significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12, comma 1 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti». Aggiunge correttamente CECCHINATO, *Nota a App. Venezia*, cit., che l'onere di cercare un'interpretazione conforme a Costituzione da parte del giudice è divenuta, nel tempo, un filtro di ammissibilità della stessa questione di legittimità costituzionale: «secondo il più recente orientamento di questa Corte in tema di interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione (cosiddetta interpretazione conforme), è sufficiente che il giudice rimettente l'abbia plausibilmente esclusa anche sol perché “improbabile o difficile”; in tale evenienza la questione deve essere scrutinata nel merito dalla Corte stessa (ex multis, sentenze n. 168 del 2020 e n. 42 del 2017)»: così Corte cost., sentenza del 13 novembre 2020, n. 237.

b. Quanto all'affermazione per cui non potrebbe operare la compensazione fra il debito restitutorio di Veneto Banca da negoziazione di azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e il debito restitutorio del mutuatario nei riguardi di ISP, attesa la diversità dei creditori, l'autonomia dei rapporti e l'irresponsabilità del cessionario per le condotte di *misselling* del cedente a tutela del principio di condivisione degli oneri della crisi, il percorso logico per negare questa affermazione seguito dalla Corte veneta è convergente con quello della Cassazione più sopra illustrata, ma divergente nell'argomentazione. Per la Corte d'appello, «l'accertamento negativo del credito della banca non presuppone alcuna compensazione fra la pretesa dell'istituto al rimborso del finanziamento erogato e la pretesa del cliente alla restituzione degli importi investiti perché «il veni meno del debito è la conseguenza diretta della nullità del contratto di affidamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa». Pertanto, «una volta travolto l'acquisto dei

titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni (ovvero le eventuali obbligazioni convertibili) apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca».

c. Quanto al collegamento fra fido e acquisto di azioni, qui si è di fronte a una fattispecie diversa da quella trattata dal Cass., n. 22722/2025: nel caso in esame, l'originaria linea di credito concessa al cliente per la sottoscrizione delle azioni giunse a scadenza prima del termine stabilito fra le parti per il loro riacquisto da parte dell'istituto emittente; a fronte delle rimostranze del cliente, la banca deliberò velocemente la concessione, a condizioni di favore, di una nuova linea di credito di pari ammontare, la cui erogazione in concreto andò ad estinguere l'esposizione precedente. In causa, la banca eccepì che questa seconda linea di credito, erogata a due anni di distanza dall'acquisto delle azioni, non poteva ritenersi a questa collegata. Senonché, la Corte d'appello, a fronte degli indici di fatto forniti dal cliente (tempi della delibera di rinnovo, condizioni di favore dell'erogazione, coincidenza dell'importo, rimborso di quota parte degli oneri finanziari e deposizioni testimoniali), ha stabilito che nulla si oppone a *«ravvisare il collegamento laddove si possa ritenere che nelle intenzioni delle parti anche questo secondo finanziamento fosse collegato all'operazione complessiva di acquisto di azioni e dovesse fungere da ponte in attesa che la banca procedesse al promesso riacquisto dei titoli»*. In particolare: *«nulla osta a ravvisare un collegamento negoziale anche con riguardo a un atto di molto successivo, quando tale atto condivida la medesima causa in concreto illecita che caratterizzava il finanziamento precedente»*.

d. Anche la Corte veneta condivide il principio per cui l'art. 2358 c.c. si applica anche alle società cooperative e alle banche popolari: «non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al predetto divieto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è infatti la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa». In particolare, *«il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga es-*

sa prima, o dopo, l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato».

Del resto, *«anche nella versione della norma novellata dal d.lgs. n. 142/2008, in assenza delle condizioni previste, l'art 2358 c.c. continua a porre un divieto che comporta, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori».* In concreto, si tratta di invalidità per violazione di norma imperativa, che comporta, a motivo del collegamento negoziale, *«la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ossia del contratto di finanziamento e del correlato acquisto di azioni della banca».*

C. La carrellata sulle banche venete trova la sua conclusione operativa con l'accenno all'ultimo tassello della complessa operazione che le ha riguardate. L'art. 5 del ripetuto d.l. n. 99/2017 ha disposto la cessione massiva, in favore di AMCO, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della l.c.a. di Veneto Banca e di Banca popolare di Vicenza, disciplinandone contenuto, scopo e modalità. Oggetto della cessione sono i *«crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 o retrocessi ai sensi dell'art. 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA [in seguito divenuta AMCO]»*, verso il corrispettivo di *«un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari al valore della iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo».* Obiettivo della cessione è quello di massimizzare il valore dei crediti ed altri beni e rapporti giuridici acquistati da AMCO, *«anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'art. 108 TUB».* Funzionalmente alla realizzazione di tale finalità, il legislatore ha previsto che AMCO possa costituire uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di gestione, separati a tutti gli effetti dal patrimonio di AMCO e da ogni altro patrimonio destinato eventualmente costituito alla stessa società, i quali rispondono per le obbligazioni contratte unicamente in relazione ai medesimi.

Sulle vicende operative di tale cessione massiva e per ragguagli sul contenzioso sviluppatosi (per lo più con decisioni inedite) si fa rinvio a CORLETTI, LILLO, *La cessione dei crediti funzionale: una nuova teoria*

ricostruttiva? Il “caso AMCO” e la liquidazione delle banche venete, in *Banca, borsa, tit., cred.*, 6/2022, estr.

10. Nota bibliografica.

ANDRETTO, *Il contraddittorio per la dichiarazione di insolvenza delle banche in liquidazione coatta amministrativa*, in *www.eclegal.it*, 5 marzo 2024; BONAFINE, *Gli effetti dell'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (anche bancaria) sul giudizio di cassazione*, in *www.judicium.it*; BONANNI e SARACENO, *L'amministrazione straordinaria secondo la sentenza del Tar Lazio*, 19 febbraio 2025 (commento a TAR Lazio, sez. III ter, 16 settembre 2024, n. 16385), in *www.versoilfuturo.org*; CECCHINATO, nota a App. Venezia, sez. impr., 21 maggio 2025, n. 1846, in *www.avvecom-legal.it*; CIPRIANI, *Operazioni bacciate: i percorsi della giurisprudenza relativa alle banche “venete” in liquidazione*, in *www.rivista.dirittobancario.it*, 2022, gennaio/marzo; CONFORTINI, *Accordi di interpretazione e «comune intenzione» nella cessione Veneto Banca-Isp*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, II, p. 393; CONFORTINI, *Note minime sui profili di incostituzionalità sulla legge “Banche Venete”*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, II, p. 68; CORLETTI e LILLO, *La cessione dei crediti funzionale: una nuova teoria ricostruttiva? Il “caso AMCO” e la liquidazione delle banche venete*, in *Banca, borsa, tit., cred.*, 6/2022, estr.; DE GIORGIO, *Operazioni bacciate: l'art. 2358 c.c. si consolida come rimedio (atipico) al tradimento del risparmio*, in *www.rivistapactum.it*, 2023; DE MAFFEIS, *I debiti delle banche venete: interpretare un contratto che ha funzione di legge*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 994; DOLMETTA, *Dei debiti «inclusi nella cessione» delle banche venete. Un contrasto in Cassazione*, in *www.dirittobancario.it-dialoghi*, settembre 2025; GIUSSANI, *Responsabilità aggravata (dir. proc.)*, in *www.treccani.it*, enciclopedia, 2013; LEMBO, *Brevi riflessioni, fuori dal coro, sulle cosiddette operazioni “bacciate”*, in *www.studibancari.it*, ottobre 2021; LO CONTE, *L'accesso ai documenti relativi all'amministrazione straordinaria di banche nell'ordinamento europeo: il caso Banca Carige*, in *www.amministrazioneincammino.it*, 28 aprile 2023; MECATTI, *La responsabilità della banca cessionaria nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, per le pretese risarcitorie degli azionisti e restitutorie dei creditori della banca cedente*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II, p. 778; MOLLO, *La nozione di «controversia» nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle «banche venete»*, in *Riv. dir. impr.*, 2020, p. 413; PACILEO, *Cessioni aggregate, aiuto di Stato e responsabilità della cessionaria: note a margine della vicenda delle banche venete*, in *Fallimento*, 2020, p. 679; PIETROLUONGO, *Le cosiddette operazioni bacciate negli istituti di credito*, in *www.iusinitinere.it*, 26 giugno 2019.

XI. I RAPPORTI DI LAVORO BANCARI*

SOMMARIO: 1. Il licenziamento del lavoratore bancario. – 1.1. Condotta extralavorativa del dipendente bancario e giusta causa di licenziamento. – 1.2. Distinzione tra giusta causa e giustificatazza del licenziamento. – 1.3. Accesso abusivo alle schede clienti e licenziamento disciplinare. – 1.4. Tempestività del licenziamento del lavoratore bancario. – 2. Responsabilità della banca per il fatto del proprio dipendente. – 2.1. Fatto illecito del dipendente bancario. – 2.2. Responsabilità da contatto sociale. – 3. *Whistleblowing* in ambito bancario. – 4. Credito per TFR del dipendente bancario. – 5. Nota bibliografica.

1. Il licenziamento del lavoratore bancario.

1.1. Condotta extralavorativa del dipendente bancario e giusta causa di licenziamento.

Sul tema si è espressa Cass., 14 dicembre 2023, n. 35066 (in *Foro it.* 2024, 2, I, 489), che affronta il caso di una banca datrice di lavoro, che aveva tratto un particolare e giustificato allarme dai comportamenti extralavorativi del proprio dipendente, avente funzioni di team leader. In particolare, il dipendente, rendendosi oltre modo petulante, oltre che violento, in pregiudizio di altre due dipendenti, aveva mostrato di essere immune da limiti e discipline anche nella gestione dei rapporti di svago con i propri colleghi. La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di App. Milano, 7 settembre 2020, ribadisce il principio secondo cui configura molestie sul luogo di lavoro il comportamento del dipendente che, sebbene svolto in contesto extralavorativo, implichi la violazione di obblighi e doveri connessi al concreto inserimento dell'autore nell'organizzazione aziendale e in quanto tale abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento. Viene così richiamato il dovere del lavoratore bancario di astenersi da comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e di improntare la propria condotta ai principi di correttezza anche in ambito extralavorativo, la cui violazione costituisce giusta causa di licenziamento.

* A cura di ADRIANA TANDOI.

1.2. Distinzione tra giusta causa e giustificatezza del licenziamento.

In questi termini si è espressa la Cass., 22 agosto 2024, n. 23031 (in *De Jure*, 2024), in merito ad una fattispecie di licenziamento intimato da un istituto bancario ad un dipendente con qualifica di direttore generale, beneficiario di un patto di stabilità che prevedeva la sua licenziabilità solo per giusta causa e, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, l'applicazione della tutela reale convenzionale. Precisa la Suprema Corte che, in tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera la banca datrice di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera invece il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non ha ravvisato la giusta causa del recesso, come invece sostiene parte ricorrente, nel mancato raggiungimento dei risultati connessi alla qualifica di direttore generale, bensì nell'addebito di fatti specifici, idonei a ledere il rapporto fiduciario, quali le gravi carenze nella gestione del credito, la inadeguatezza delle azioni dirette al recupero dei crediti e le gravi carenze nella definizione del sistema dei controlli interni: tutti comportamenti riscontrati in concreto e di cui era necessario l'adempimento da parte del direttore generale, anche sulla base del regolamento in vigore nell'ambito dell'organizzazione dell'istituto di credito. In tale contesto, la Cassazione coglie altresì l'occasione per ribadire che, nel licenziamento disciplinare comminato al dipendente da un istituto bancario, l'immediatezza della contestazione è relativa, dovendosi considerare, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se motivata logicamente, le cause del ritardo come l'accertamento dei fatti o la struttura aziendale.

1.3. Accesso abusivo alle schede clienti e licenziamento disciplinare.

Cass., 25 febbraio 2025, n. 4945 (in *Dir. e giust.*, 2025, 27 febbraio), riguarda una fattispecie di licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente di banca, a cui era stato contestato l'accesso abusivo alle schede clienti per motivi extralavorativi, con grave violazione della privacy. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la tutela c.d. reale e deducendo la tardività e la genericità della contestazione disciplinare e comunque l'insussistenza dei

fatti addebitati, in quanto aveva incrementato notevolmente la vendita di prodotti bancari ed aveva allargato la clientela. Il Tribunale accoglieva l'impugnazione e ordinava quindi la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, ritenendo tardiva la contestazione disciplinare, con conseguente violazione del diritto di difesa del dipendente, che poteva non ricordare le ragioni per le quali aveva compiuto quegli accessi risalenti nel tempo. Pur riconoscendo la violazione della normativa della privacy da parte del dipendente, la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame interposto dalla banca datrice di lavoro, per non aver dedotto la sussistenza di danni consequenziali all'illecita condotta tenuta dal dipendente, con la conseguente sproporzionalità della sanzione applicata. La Suprema Corte, nell'accogliere il motivo di gravame proposto dalla banca, richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare, l'assenza di effettive conseguenze pregiudizievoli per il datore di lavoro o per terzi, ovvero di concreti vantaggi a favore proprio del lavoratore o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad eliderne gli effetti dannosi, non valgono di per sé ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l'idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva. In questa prospettiva è stato altresì precisato che, in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dalla banca datrice di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.

1.4. Tempestività del licenziamento del lavoratore bancario.

In argomento si è espressa Cass., 10 giugno 2025, n. 14760 (in *Diritto bancario*, 21 agosto 2025), che richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro (Cass. n. 19115 del 2013; n. 15649 del 2010; n. 19424 del 2005; n. 11100 del 2006) e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente, oppure per l'esigenza di una articolata organizzazione aziendale (Cass.

n. 1248 del 2016; n. 281 del 2016; n. 15649 del 2010; n. 22066 del 2007), restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (Cass. n. 23346 del 2018; n. 16841 del 2018; n. 281 del 2016; n. 20719 del 2013; n. 19115 del 2013). Nella fattispecie in esame, un dipendente bancario era stato licenziato per giusta causa, per aver fornito informazioni riservate sui correntisti, al contempo debitori di un soggetto indagato per usura. In particolare, il bancario aveva omesso di segnalare le operazioni sospette intercorrenti fra i clienti della banca e il predetto soggetto indagato per usura ed estorsione, al quale aveva altresì riferito informazioni riservate, riguardanti le esposizioni debitorie dei clienti nei confronti della banca stessa, al fine di tenerlo aggiornato in merito allo stato di bisogno di questi ultimi e di agevolare la riscossione del credito. Tale condotta sarebbe stata posta in essere dal dipendente di banca nella piena consapevolezza dell'usurarietà del rapporto tra l'indagato e i correntisti e violando ripetutamente la normativa antiriciclaggio, la normativa posta a tutela della *privacy*, la normativa interna, il codice di condotta, l'art. 2104 c.c. e l'art. 38 CCNL del settore del credito. Secondo la Corte, compete al giudice di merito verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentire la contestazione, mentre costituisce questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, determinare se l'arco temporale intercorso tra la scoperta dell'illecito disciplinare e la sua contestazione dia luogo oppure no a violazione del diritto di difesa del lavoratore (Cass. n. 23346 del 2018). Il ritardo della contestazione, inoltre, può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte della banca datrice di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del dipendente, che altrimenti sarebbe esposto ad incolpazioni non sorrette da un sufficiente approfondimento.

2. Responsabilità della banca per il fatto del proprio dipendente.

2.1. Fatto illecito del dipendente bancario.

Sul tema, App. Roma sez. V, 11 maggio 2023, n. 3346 (in *De Jure*, 2023), ribadisce il principio secondo cui, in tema di contratti bancari, la banca datrice di lavoro è responsabile per fatto illecito dei propri dipendenti qualora il fatto lesivo sia stato prodotto da un comportamento ri-

conducibile all'attività lavorativa del dipendente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli.

2.2. Responsabilità da contatto sociale.

Trib. Treviso, sez. I, 24 aprile 2023, n. 703 (in *IUS Responsabilità Civile*, 26 giugno 2023, con nota di CIARDO), affronta il caso di una correntista che, rivoltasi ad un istituto di credito per operare un investimento, viene consigliata, dopo alcuni incontri con un dipendente di filiale, di investire nell'acquisto di azioni della stessa banca. Nel corso del tempo, però, la correntista lamenta che nessuna informazione le è stata fornita e che, nell'anno 2014, dopo avere richiesto di disinvestire una parte della somma da impiegare per esigenze personali, ottiene dalla banca una somma di denaro, scoprendo solo successivamente che trattavasi di un prestito e che l'intero suo investimento era andato perduto a causa della decozione dell'istituto di credito. La correntista si duole sia dell'omessa informazione e preventiva valutazione del suo profilo di investitore, molto basso trattandosi di casalinga con titolo di studio di scuola media inferiore il cui marito svolgeva l'attività di operaio, nonché dell'inadeguatezza dell'investimento, rivelatosi ad alto rischio. Agisce, pertanto, nei confronti del dipendente a titolo di responsabilità precontrattuale da "contatto sociale", ai sensi degli artt. 1173 e 1337 c.c. ovvero, in subordine, a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale di Treviso, dopo un'ampia disamina della casistica giurisprudenziale in tema di responsabilità da "contatto sociale", rigetta la domanda risarcitoria proposta, per carenza probatoria circa i presupposti della fattispecie richiamata. In particolare, secondo il Tribunale, difetta nel caso di specie il requisito della esistenza di un obbligo di diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. in capo ad uno dei soggetti, cui si correla il ragionevole affidamento riposto dall'altro contraente sull'altrui professionalità. Nel corso del giudizio era emerso che il convenuto fosse incorso in plurime violazioni dei doveri di correttezza e di informazione, in quanto non aveva correttamente analizzato il profilo dell'investitrice, nella compilazione del MIFID, particolarmente basso (lei casalinga e il marito, cointestatario del conto, operaio), né la sua propensione al rischio; non aveva specificato la tipologia di investimento, trattandosi di azioni emesse dalla stessa banca, poi andata in decozione; non aveva fornito, nel corso del

rapporto, alcuna informazione sull'andamento del finanziamento, nonostante la graduale e radicale perdita delle somme investite; infine, non era stata fornita alcuna indicazione sulla reale natura dell'erogazione effettuata dalla banca, a titolo di prestito e non di anticipata parziale liquidazione dell'investimento. Ciononostante, il Tribunale ritiene carenti nella fattispecie in esame i presupposti della responsabilità da "contatto sociale", sulla base della considerazione che il dipendente della banca non rivestisse alcun ruolo apicale, né fosse dotato di alcun potere discrezionale, svolgendo solo funzioni di addetto alla clientela da seguire negli eventuali investimenti, che avrebbero dovuto comunque essere deliberati dalla dirigenza dell'istituto di credito. Ad avviso del Tribunale, non può dirsi configurabile un affidamento autonomo rispetto a quello semmai da far valere nei confronti della banca, tuttavia, non evocata nel giudizio. Secondo la sentenza in esame, quindi, non è configurabile una responsabilità da "contatto sociale qualificato" in capo al dipendente di un istituto di credito, per il caso di violazione dei doveri di informazione, perché privo di poteri decisionali e discrezionali che competono esclusivamente alla dirigenza della banca. Ne consegue che ogni obbligo di protezione, discendente dalla prestazione contrattuale, è esigibile verso l'istituto di credito, unico soggetto tenuto ad adempiere nei confronti del cliente ed obbligato a vigilare sul rispetto dei doveri di informazione e diligenza dei propri dipendenti che rispondono, nel caso di violazione, nei confronti del datore di lavoro.

3. *Whistleblowing* in ambito bancario.

a) Cons. St., 25 agosto 2023, n. 3381 (*IUS Lavoro* 31 agosto 2023, con nota di TAMBASCO), interviene con una pronuncia d'urgenza nella vicenda relativa alla denuncia operata dal responsabile dell'unità di vigilanza di un istituto bancario relativamente alla cosiddetta "truffa dei diamanti". Nel caso di specie, il whistleblower adiva in prima battuta il TAR del Lazio per la sospensione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, nonché della correlativa sospensione cautelare dalla retribuzione e dal lavoro. Il collegio di primo grado rigettava l'istanza cautelare con ordinanza del 19 luglio 2023, n. 4008, sostenendo che il danno paventato dal ricorrente non presentasse i caratteri della gravità e dell'irreparabilità, attesa la mancata prova dello stesso e la natura patrimoniale del pregiudizio, in quanto tale ristorabile. Il dipendente ricorreva pertanto al Consiglio di Stato che, con l'ordinanza in esame, accoglie la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza per

la trattazione del merito, tenuto conto della natura oggettivamente lesiva degli atti impugnati, nonché del significativo lasso di tempo trascorso dal whistleblower senza poter prestare l'attività lavorativa. In conformità con la più recente giurisprudenza di merito intervenuta in materia, la sentenza ribadisce il principio di diritto secondo cui la durata della inattività lavorativa forzata e la natura oggettivamente lesiva degli atti impugnati sono elementi fondamentali per inferire la sussistenza del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, richiesto per ottenere la tutela cautelare amministrativa.

b) Cass., 4 marzo 2024, n. 5756 (in banca dati *Dejure* 2024), si occupa di un caso di *whistleblowing* in ambito bancario, in cui il lavoratore ricorrente eccepisce, tra l'altro, la tardività delle contestazioni disciplinari mossegli dalla banca, nonché la ritorsività ed illegittimità del licenziamento comminato, dovuto alle posizioni critiche assunte in relazione alla collocazione sul mercato di prodotti finanziari per il segmento small business. La Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, si è conformata ai principi già espressi dalla Suprema Corte in base ai quali, nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, co. 58, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo pec. Ricorda la pronuncia in esame che, come è stato più volte affermato, la legge n. 92 del 2012 ha introdotto un nuovo rito speciale la cui disciplina va osservata senza possibilità di essere derogata dai principi generali dell'ordinamento, salva la necessità di integrazione del rito in caso di lacuna del dettato normativo e che il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 1, co. 58, della legge n. 92 del 2012, per la proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso la sentenza del Tribunale sulla impugnativa di licenziamento di cui all'art. 18 st. lav., decorre dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore.

4. Credito per TFR del dipendente bancario.

Cass., sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 357 (in *Giust. civ.*, Massimario 2024), nel rigettare la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 4/12/2018, afferma che il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì

da costituire un diritto di credito a pagamento differito. Nella predetta ipotesi di trasmissione all'erede, quindi, il credito in questione conserva autonomia rispetto al credito della banca, fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, con la conseguenza che la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c., secondo cui le somme derivanti da stipendi, pensioni e altre indennità sono pignorabili nella misura di un quinto.

5. Nota bibliografica.

CIARDO, *Contatto sociale e responsabilità del dipendente di un istituto di credito*, nota a Trib. Treviso sez. I, 24 aprile 2023, n. 703, in *IUS Responsabilità Civile*, 26 giugno 2023; TAMBASCO, *Whistleblowing: tutela cautelare riconoscibile per la natura oggettivamente lesiva degli atti datoriali e per la durata dell'inattività lavorativa*, nota a Cons. St., 25 agosto 2023, n. 3381, in *IUS Lavoro* 31 agosto 2023.

XII. DISCIPLINA FISCALE*

SOMMARIO: A) *Imposte dirette*. – 1. Accertamento. – 1.1. Deroghe al segreto bancario: indagini finanziarie. – 1.2. Presunzioni correlate a movimenti bancari. – 1.3. Abuso del diritto. – 2. Imposta sul reddito delle persone fisiche. – 2.1. Oneri deducibili: interessi passivi. – 2.2. Dividendi di fonte estera e spettanza del credito per imposte estere. – 2.3. Momento impositivo delle plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni. – 3. Imposta sul reddito delle società. – 3.1. Interessi passivi su mutuo o altro rapporto di finanziamento. – 3.2. Qualificazione fiscale degli strumenti finanziari. – 3.3. Applicazione del regime PEX. – 3.4. Fondazioni bancarie e agevolazioni fiscali. – B) *Ritenute*. – 4. Ritenute d'acconto subite dal fallimento (ora liquidazione giudiziale) e dalla liquidazione coatta amministrativa sugli interessi attivi maturati sui libretti di deposito accessi dalla curatela e loro compensabilità con debiti fiscali della procedura. – 5. Ritenuta sui dividendi percepiti da fondi di pensione non residenti. – 6. La nozione di beneficiario effettivo ai fini dell'esenzione da ritenuta su interessi e royalties. – C) *Imposta sul valore aggiunto*. – 7. Accertamento. – 7.1 Presunzioni correlate a movimenti bancari. – 8. Operazioni esenti IVA. – 8.1. Cancellazione dell'ipoteca come operazione bancaria esente da IVA. – 8.2. Esenzione delle operazioni legate alla gestione di un fondo di investimento. – 8.3. Altre ipotesi di esenzione. – D) *Irap*. – 9. Presupposto Irap. – E) *Imposta di registro*. – 10. Qualificazione di un'operazione finanziaria "a breve" o "a medio o a lungo termine" ai fini della applicabilità delle agevolazioni tributarie. – F) *Obblighi di monitoraggio fiscale*. – 11. Obbligo di compilazione del quadro RW.

A) IMPOSTE DIRETTE

1. Accertamento.

1.1. Deroghe al segreto bancario: indagini finanziarie.

Recentemente, la Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato il proprio radicato orientamento in ordine al profilo della rilevanza dell'autorizzazione all'espletamento delle indagini finanziarie di cui all'art. 32, co. 1, n. 7), del d.P.R. n. 600/1973. In particolare, nella sentenza 4 maggio 2023, n. 11642, è stato ribadito che la mancanza della stessa ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimen-

* A cura di Francesco PISTOLESI e Filippo DAMI con la collaborazione di Alberto LANDI.

tazioni dei conti bancari, non implica, mancando una previsione specifica, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti.

Al riguardo, è stata ulteriormente ribadita anche l'insussistenza dell'obbligo di allegazione della stessa autorizzazione, siccome questa esplica una funzione meramente organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, con la conseguenza di non dover essere portata a conoscenza dell'interessato ai fini della validità del relativo atto impositivo.

1.2. Presunzioni correlate a movimenti bancari.

Le risultanze delle indagini finanziarie, come noto, integrano una presunzione legale relativa. Significa che, in queste circostanze, l'onere probatorio in capo all'Ufficio è soddisfatto attraverso la semplice rappresentazione di tali risultanze, verificandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Quest'ultimo deve, in particolare, dimostrare che le movimentazioni in questione non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova analitica e circostanziata (questo principio si trova ribadito in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali si segnalano la sentenza 8 luglio 2024, n. 18504 e l'ordinanza 17 settembre 2024, n. 24998).

Sempre con riferimento alle indagini finanziarie, si richiama la fondamentale pronuncia con la quale la Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2023) ha statuito che la presunzione applicabile agli imprenditori commerciali per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario, è costituzionalmente legittima a condizione che i contribuenti possano sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo (e, quindi, non solo nell'ipotesi di c.d. induttivo "puro"), opporre la prova presuntiva contraria per eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5586, si è subito conformata a questa decisione, ulteriormente prevedendo, con le sentenze 8 marzo 2023, n. 6874 e 24 gennaio 2024, n. 2344, che, qualora detti costi non siano stati riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, spetta al giudice determinarne l'ammontare sia attraverso il riferimento alle "medie" elaborate dall'amministrazione finanziaria per il settore di riferimento che, se del caso, disponendo una apposita CTU.

1.3. Abuso del diritto.

Secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione si configura una fattispecie di abuso del diritto, allorquando l'operazione economica è volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante un uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che la giustificano.

La stessa Corte di Cassazione con la sentenza 14 febbraio 2023, n. 4631, ha avuto modo di affermare che l'art. 10-*bis* della l. n. 212/2000 (che identifica come principio generale dell'ordinamento tributario il divieto dell'abuso del diritto), non contiene alcuna elencazione delle fattispecie rilevanti, ma costituisce una norma aperta, la quale trova applicazione in qualsiasi circostanza che è diretta ad assicurare vantaggi fiscali indebiti.

Sempre la Corte, con la sentenza 5 agosto 2024, n. 22072, ha altresì affermato che, al fine di integrare gli estremi del comportamento abusivo, un'operazione economica, valutata tenendo conto sia della volontà delle parti che del contesto fattuale e giuridico, deve porre quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non si applica se l'operazione può spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta. Spetta all'Amministrazione la prova del disegno elusivo, mentre il contribuente ha l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche che giustificano un'operazione così strutturata qualora l'Ufficio alleggi l'esistenza di un adeguato strumento giuridico, alternativo a quello scelto dai contraenti, che sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito. Meritevole di segnalazione è, al riguardo, anche la sentenza 16 gennaio 2023, n. 1166, con la quale la stessa Corte ha stabilito che la scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente a integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere tale facoltà. L'opzione del contribuente verso l'operazione negoziale fiscalmente meno gravosa non basta a realizzare una fattispecie elusiva, essendo necessario il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie.

Le conclusioni della giurisprudenza sin qui citata, sono coerenti con i contenuti dell'atto di indirizzo n. 7 del 27 febbraio 2025, nel quale il MEF ha fornito specifiche linee interpretative che, tra le altre: a) chiariscono che i vantaggi fiscali sono indebiti quando contrari alla *ratio* normativa, dovendo ritenersi inclusi in questa nozione anche l'ipotesi di

differimento significativo nella corresponsione del tributo; b) indicano che l'assenza di sostanza economica si ravvisa in operazioni prive di effetti economici significativi oltre al vantaggio fiscale; c) ribadiscono che il vantaggio fiscale è essenziale se l'operazione non si spiegherebbe senza lo stesso.

Altri chiarimenti di rilievo che in tale provvedimento sono stati rappresentati riguardano l'indicazione per cui: 1) vi è libertà del contribuente nello scegliere tra regimi opzionali leciti; 2) gli atti preliminari a regimi agevolati non sono automaticamente abusivi; 3) la prova dell'abuso grava sempre sull'Amministrazione finanziaria.

2. Imposta sul reddito delle persone fisiche.

2.1. Oneri deducibili: interessi passivi.

Riguardo alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti (o da adibire nei termini legali) ad abitazione principale di cui all'art. 15, lett. b) del TUIR, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 13 del 23 gennaio 2024, ha indicato che l'acquisto del bene in questione deve essere effettuato entro l'anno (12 mesi) anteriore o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo. Ciò significa che si può prima acquistare l'immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

2.2. Dividendi di fonte estera e spettanza del credito per imposte estere.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata relativamente ai crediti d'imposta esteri per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva. Segnatamente, con la sentenza 16 aprile 2024 n. 10204, è stato ribadito che l'imposta assolta all'estero sui dividendi può essere portata in detrazione dell'imposta sostitutiva assolta in Italia a norma dell'art. 18 del TUIR. Ciò vale nella misura in cui la Convenzione tra l'Italia e lo Stato estero preveda una clausola per cui il credito non spetta se il reddito è assoggettato a imposizione in Italia con ritenuta a titolo d'imposta "*su richiesta del beneficiario*". Da questa formulazione si ricava, con una lettura al contrario, che, se invece il reddito è assoggettato a ritenuta non su richiesta del beneficiario, ma in modo obbligatorio, l'imposta estera

deve considerarsi detraibile. Alle stesse conclusioni si giunge, secondo la Cassazione, se il dividendo sconta l'imposta sostitutiva, la quale ha la medesima funzione della ritenuta a titolo d'imposta. Detta pronuncia appare rilevante in quanto si pone in continuità con la precedente sentenza 1° settembre 2022, n. 25698 e con l'orientamento della giurisprudenza di merito (CGT Verona n. 423/2023 e CGT Siena n. 68/2024).

2.3. Momento impositivo delle plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 giugno 2023, n. 17792, confermando il proprio orientamento (espresso, tra le altre, nelle sentenze n.14848/2018 e n. 11635/2019), si è pronunciata riguardo alla individuazione del momento impositivo delle plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni. Ha, in particolare, statuito che il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione. Inoltre, in presenza di una clausola, sempre più frequente nell'ambito delle operazioni di M&A, di *earn-out*, al momento del perfezionamento del trasferimento, in capo al cedente, si realizza un reddito diverso derivante dall'incasso della parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.

3. Imposta sul reddito delle società.

3.1. Interessi passivi su mutuo o altro rapporto di finanziamento.

In ordine all'annoso tema del sindacato di inerenza ai fini della deducibilità degli interessi passivi per un soggetto IRES, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza 4 maggio 2023, n. 11642 statuendo che in tema di redditi d'impresa, tali oneri risultano sempre deducibili e non è necessario operare un giudizio di inerenza in quanto gli stessi risultano generati dalla funzione finanziaria e afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, non potendo essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o essere ritenuti accessori ad un particolare costo.

3.2. Qualificazione fiscale degli strumenti finanziari.

I criteri da seguire per la qualificazione degli strumenti finanziari, ai fini delle imposte sui redditi, come “*similari alle azioni*” sono definiti dalla normativa tributaria.

Invero, l’art. 44, co. 2, lettera a), del TUIR stabilisce che si considerano tali gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale sono stati emessi. L’Amministrazione finanziaria, nel corso del tempo, è intervenuta a più riprese sulla questione, chiarendo che la circostanza per cui la remunerazione dello strumento finanziario sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società o dell’affare è condizione necessaria e sufficiente ai fini della qualificazione come simile alle azioni.

Si rammenta inoltre, che l’assimilazione degli strumenti finanziari ai titoli azionari opera anche ai fini PEX, in forza del richiamo all’art. 44 co. 2 lettera a) del TUIR contenuto nel successivo art. 87 co. 3.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 27 aprile 2023, n. 11191 nella quale i Giudici erano stati chiamati a verificare l’applicazione del regime PEX in caso di vendita di una partecipazione in una holding estera che deteneva indirettamente strumenti finanziari simili alle azioni. La stessa Corte ha al riguardo statuito che, ai fini delle imposte sui redditi, la distinzione degli strumenti finanziari tra titoli simili alle azioni e titoli simili alle obbligazioni si fonda, in prima istanza, sulla circostanza che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, essendo tale requisito di per sé sufficiente a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario. In seconda istanza, ove la remunerazione dello strumento finanziario non sia costituita totalmente dalla partecipazione ai predetti risultati economici, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni per ricondurlo tra quelli simili alle obbligazioni, verificando l’esistenza di un’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e l’assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell’impresa.

3.3. Applicazione del regime PEX.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 luglio 2024 n. 19635, ha statuito che la fusione tra società è considerata neutrale dal punto di vista fiscale e non interrompe il periodo di detenzione richiesto dal regime PEX

per il realizzo delle plusvalenze. La continuità dei valori fiscali riconosciuti ai beni delle società fuse o incorporate permette di evitare fenomeni di doppia imposizione e, conseguentemente, garantisce l'applicabilità di tale regime. È, tuttavia, da rilevare che i Giudici non hanno escluso possibili contestazioni da parte dell'Ufficio, precisando che l'eventuale natura abusiva di un'operazione di riorganizzazione aziendale, qual è la fusione, può comunque essere motivo di diniego del regime in questione.

La stessa Corte ha poi ulteriormente ribadito il proprio consolidato orientamento in ordine al profilo dell'inderogabilità del requisito della classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Segnatamente, con la sentenza 14 novembre 2024, n. 29442, è stata confermata l'inderogabilità del requisito in questione sulla base del principio di diritto per cui *«in materia di plusvalenze esenti, per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 ss. c.c. e che, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso della partecipazione (ovvero, per le partecipazioni già detenute, nel secondo esercizio precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 344/2003), abbiano iscritto la partecipazione nello stato patrimoniale tra l'attivo circolante, il requisito, concorrente ed indispensabile, della diversa classificazione come immobilizzazione finanziaria, richiesto dall'art. 87, co.1, lett. b, t.u.i.r., novellato dall'art. 1 d.lgs. n. 344/2003, non può essere aliunde ricavato, al fine di godere del regime pex, da fonti diverse dallo stesso bilancio, quali ad esempio annotazioni inserite nei conti d'ordine o menzionate nella nota integrativa»*.

Sempre relativamente al regime PEX, la medesima Corte di Cassazione, con la sentenza 19 luglio 2023, n. 21261 e con la successiva sentenza 25 settembre 2023, n. 27267, ha statuito che anche le società non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, possono applicare il regime in questione in caso di cessione di partecipazioni detenute in una società italiana. Tale questione deve, peraltro, considerarsi definitivamente superata giacché il Legislatore, con l'art. 1, co. 59, della L. 30 dicembre 2023 n. 213, ha introdotto il co. 2-bis all'art. 68 del TUIR, con il quale ha disposto che le plusvalenze realizzate da società ed enti non residenti senza stabile organizzazione italiana concorrono alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare se sono rispettati i requisiti previsti dall'art. 87 co. 1 lett. a), b), c) e d) dello stesso TUIR.

3.4. Fondazioni bancarie e agevolazioni fiscali.

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla applicabilità alle fondazioni bancarie delle agevolazioni di cui agli

artt. 6 del DPR, n. 601/1973 e 10 *bis* l. 29 dicembre 1962, n. 1745. In particolare, con la sentenza 25 settembre 2023, n. 27300, è stato affrontato il caso di una fondazione bancaria, titolare del 21% delle azioni di una banca, che reclamava l'aliquota IRPEG agevolata (art. 6 DPR 601/1973) per gli anni dal 1994 al 1998, assumendo di aver cessato l'attività bancaria e di perseguire esclusivamente fini di utilità sociale. La Corte ha ulteriormente ribadito che l'agevolazione spetta solo se la fondazione dimostra concretamente di non aver svolto alcuna attività bancaria, neppure indirettamente. Il mero possesso di partecipazioni può configurare attività di impresa se la fondazione esercita controllo sulla banca; spetta all'ente (nel caso, fondazione bancaria) dimostrare l'assenza di tale attività, gravando su di esso l'onere, non essendo sufficiente a tal fine dichiarare fini statutarie di promozione sociale, ma occorre provare l'assenza (sostanziale) di attività imprenditoriale anche indiretta e di avere in concreto svolto un'attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale, anziché quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie.

B) RITENUTE

4. Ritenute d'acconto subite dal fallimento (ora liquidazione giudiziale) e dalla liquidazione coatta amministrativa sugli interessi attivi maturati sui libretti di deposito accesi dalla curatela e loro compensabilità con i debiti fiscali della procedura.

Rispetto al tema delle ritenute d'acconto subite dal fallimento (ora liquidazione giudiziale) o dalle procedure "similari" sugli interessi attivi maturati sui libretti di deposito accesi dalla curatela e loro compensabilità con i debiti fiscali della procedura, si segnala la sentenza 7 dicembre 2023, n. 680 con la quale la Corte di Cassazione ha ricordato, in riferimento a soggetti IRES, che: (i) i sostituti d'imposta indicati nell'art. 26, co. 2, del DPR n. 600/1973, hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che l'accertamento di un effettivo debito d'imposta sul reddito d'impresa dell'ente possa essere compiuto solo nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un residuo attivo imponibile, scomputan-

dosi in tale caso dall'imposta dovuta dal commissario liquidatore gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all'Erario e insorgendo, invece, il diritto dell'ente al rimborso totale o parziale di tali somme nell'ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute; (ii) l'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua a essere assoggettata all'imposta sul reddito d'impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e il provvedimento che ordina l'apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima.

Su queste premesse la Corte stessa ha statuito che, ancorché riferiti a società di capitali, i principi di cui sopra operano anche in rapporto alle società di persone.

5. La ritenuta sui dividendi percepiti da fondi pensione non residenti.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata, con la sentenza del 29 luglio 2024 – causa C-39/23, nell'ambito di una controversia instaurata da tre fondi pensione finlandesi avverso il diniego dell'Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell'imposta applicata sui dividendi a queste distribuiti da società svedesi tra il 2003 e il 2006. La Corte ha statuito che è incompatibile con il diritto UE per evidente violazione del principio di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 del TFUE, la normativa di uno Stato Membro che preveda l'assoggettamento a ritenuta alla fonte dei dividendi distribuiti da società residenti a fondi pensione di diritto pubblico non residenti, esentando da imposizione, invece, quelli erogati ad omologhi residenti.

6. La nozione di beneficiario effettivo ai fini dell'esenzione da ritenuta su interessi e royalties.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2023, n. 6005, si è pronunciata, con un orientamento in conformità alla giurisprudenza

della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 26 febbraio 2019, C-115/16, C-118/16, C-119/16, e C-299/16), circa l'accezione del termine "beneficiario effettivo". Segnatamente, ha enunciato il principio per cui in tema di esenzione degli interessi e di altri flussi reddituali dall'imposta *ex art. 26 quater* del DPR n. 600/1973, è onere della società contribuente provare la propria qualità di beneficiario effettivo degli stessi, superando a tal fine tre test, autonomi e disgiunti, che, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici": i) il "*substantive business activity test*", che verifica se la società percipiente svolge un'attività economica effettiva; ii) il "*dominion test*", che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; iii) il "*business purpose test*", che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se abbia una funzione nell'operazione di finanziamento o se sia mera "*conduit company*" (o "*société relais*"), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale.

C) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

7. Accertamento.

7.1. Presunzioni correlate a movimenti bancari.

Quanto riportato circa le imposte dirette in ordine alla rilevanza dell'autorizzazione alle indagini finanziarie e all'efficacia probatoria delle risultanze delle verifiche bancarie nei confronti del contribuente è da considerarsi riferibile anche all'IVA.

Giova, tuttavia, segnalare che vi è una rilevante differenza rispetto al comparto delle imposte dirette. In particolare, in tema di riconoscimento forfettario dei costi in caso di accertamenti presuntivi (sia analitico-presuntivo che induttivo puro), con specifico riferimento all'IVA, non si ha "l'automatico" riconoscimento giacché ai fini del riconoscimento della detrazione resta necessaria la prova, da parte del contribuente, in ordine al fatto che i costi sono riconducibili a operazioni imponibili.

8. Operazioni esenti IVA.

8.1 Cancellazione dell'ipoteca come operazione bancaria esente da IVA.

Si segnala che non vi sono pronunce che abbiano contraddetto il principio espresso da parte della Corte di Cassazione nella sentenza 18 giugno 2003 n. 9778, per cui la cancellazione dell'ipoteca accesa, in occasione dell'erogazione di un mutuo, su beni di un cliente mutuatario in favore di un istituto bancario mutuante costituisce operazione bancaria esente da IVA ai sensi dell'art. 10, numero 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 come sostituito dall'art. 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

8.2. Esenzione delle operazioni legate alla gestione di un fondo di investimento.

Con la sentenza 5 settembre 2024, resa nelle cause riunite da C639/22 a C-644/22, la Corte di Giustizia UE ha statuito che, affinché un fondo di pensione diverso da un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) possa beneficiare dell'esenzione IVA, prevista dall'art. 135, par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/UE per *«la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri»*, non basta un generico confronto con organismi simili. In questo senso, statuisce la Corte, è, invece, necessario valutare in maniera concreta se, in base alla situazione dei soggetti partecipanti, il fondo pensione possa essere considerato alla stregua di altri fondi che, pur non essendo Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, sono trattati dallo Stato membro come fondi comuni di investimento a fini eminentemente fiscali.

Nel caso in questione, l'Ufficio olandese aveva contestato la mancata applicazione dell'IVA con riferimento ad operazioni di servizi di gestione patrimoniale acquistati da vari fondi pensione dei Paesi Bassi. Quest'ultimi avevano operato in esenzione IVA, sostenendo di essere assimilabili a fondi comuni d'investimento ai fini della Direttiva 2006/112/UE.

La Corte ha stabilito che, per beneficiare del regime di esenzione dell'IVA, l'elemento dirimente affinché il fondo comune d'investimento sia qualificato come tale è il fatto che le prestazioni pensionistiche dipendono, in via principale, dai risultati degli investimenti effettuati dal fondo.

Orbene, con riferimento alla assimilabilità dei fondi pensione agli OICVM ai fini dell'esenzione IVA, la Corte ha sancito il seguente principio di diritto *«l'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato*

nel senso che al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari possa beneficiare dell'esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, sono considerati dallo Stato membro di cui trattasi fondi comuni d'investimento ai sensi di tale disposizione».

8.3. Altre ipotesi di esenzione.

Con la sentenza 13 aprile 2023, n. 9944, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine all'applicabilità dell'esenzione iva alle operazioni cosiddette accessorie alla prestazione principale. Secondo la giurisprudenza unionale, ai fini dell'IVA, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall'art. 1, paragrafo 2, co. 2, della direttiva IVA. In taluni casi, tuttavia, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo a imposizione o a esenzione, vanno considerate come un'unica operazione allorquando non sono indipendenti, in quanto due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Pertanto, un'operazione può essere qualificata come operazione accessoria ove in mancanza di quella principale non sarebbe stata attuata, dovendo in detta ipotesi le operazioni ritenersi funzionalmente collegate in vista del conseguimento di un identico bene o servizio.

La Corte con la sentenza in questione ha, quindi, statuito che all'intera operazione portata alla propria attenzione trova applicazione il trattamento IVA previsto per la prestazione principale, che si estende a quella accessoria, indipendentemente dal fatto che le due prestazioni, se valutate separatamente, siano assoggettate ad aliquote diverse, in quanto, diversamente, «la facoltà, lasciata agli Stati membri, di assoggettare i diversi elementi che compongono una prestazione unica alle diverse aliquote IVA ad essi applicabili, comporterebbe la scomposizione artificiale di tale prestazione e rischierebbe di alterare la funzionalità del sistema dell'IVA».

I Giudici hanno, infine, meglio delineato la nozione di accessorie-
tà ai fini dell'IVA, stabilendo che un'operazione può essere qualificata
come operazione accessoria ove in mancanza di quella principale non
sarebbe stata attuata, dovendo in detta ipotesi le operazioni ritenersi
funzionalmente collegate in vista del conseguimento di un identico bene
o servizio.

La stessa Corte con la sentenza 10 luglio 2024, n. 18910, ha ulte-
riormente ribadito siffatto orientamento, statuendo che l'esenzione deve
considerarsi applicabile anche alle operazioni strettamente connesse a
quelle principali allorquando le operazioni accessorie non costituiscono
per il committente un fine a sé stante, bensì il mezzo per giovare nelle
migliori condizioni della prestazione principale.

Con la sentenza 27 aprile 2023, n. 11075, la stessa Corte di Cassazione
ha ritenuto applicabile il regime di esenzione IVA per le azioni cedute da
una società alle proprie controllate affinché siano attribuite ai dipendenti.

D) IRAP

9. Presupposto IRAP.

Con la sentenza 8 febbraio 2024, n. 3632, la Corte di Cassazione ha
ribadito come, ai fini della sussistenza dei presupposti impositivi ai fini
IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura orga-
nizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè
faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche
sotto i profili organizzativi.

E) IMPOSTA DI REGISTRO

10. Qualificazione di un'operazione finanziaria "a breve" o "a me- dio o a lungo termine" ai fini della applicabilità delle agevolazioni tributarie.

Con la sentenza del 16 ottobre 2023, n. 28734, la Corte di Cassa-
zione ha statuito che le operazioni di finanziamento agevolate ai sensi
dell'art. 15 DPR, n. 601/1973, devono individuarsi in quelle che offrono

la disponibilità di nuove risorse finanziarie per investimenti produttivi. Le cessioni di crediti a scopo di garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di leasing non rientrano in tali operazioni e pertanto non beneficiano dell'imposta sostitutiva, ma sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima del DPR n. 131/1986.

F) OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

11. Obbligo di compilazione del quadro RW.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 30 ottobre 2024, n. 28077, ha statuito che l'omessa compilazione del quadro RW non può essere considerata una mera irregolarità formale. Questo anche se non si è verificato un danno diretto per l'Erario. Il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale è, infatti, in grado di compromettere la possibilità di verifica dei flussi finanziari potenzialmente rilevanti ai fini tributari. Dunque, l'obbligo di dichiarazione risponde a una finalità di monitoraggio essenziale per accertare la capacità contributiva del contribuente.

